

Il R.U.P. e Dirigente del Settore
(geom. M. Viscuso)

(arch. Riccardo Puglisi)

(ing. Carola Chiarerizza)

Il Progettista e D.L.

Aggiorn.
Data 06/07/2011

Capitolato speciale di appalto

Compunto metrico estimativo

Elenco Prezzi


Relazione tecnica con quadro economico

Stralcio Aerofotogrammetrico

Elenco Elaborati

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI TRATTI
DI MARCIAPIEDE IN VIA DUCHA DEGLI ABRUZZI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



INDICE

CAPITOLO I - Oggetto ed importo dell'appalto - Designazione, forma e dimensioni delle opere

Art. 1 - Amministrazione dell'appalto
Art. 2 - Dimensione dell'appalto
Art. 3 - Designazione delle opere dell'appalto
Art. 4 - Modalità di esecuzione delle opere
Art. 5 - Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate
Art. 6 - Paganamenti
Art. 7 - Cessione per eritospetivo dell'appalto
Art. 8 - Imprese per titolare pagamenti
Art. 9 - Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia
Art. 10 - Revisione dei prezzi

CAPITOLO II - Nome generale

Art. 11 - Domanda e comunicazione dell'appaltatore
Art. 12 - OSServanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

CAPITOLO III - Contratto

Art. 13 - Sipualizzazione del contratto
Art. 14 - Documenti del contratto
Art. 15 - I depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfezione esecuzione delle opere

Art. 16 - Sipualizzazione del contratto
Art. 17 - Documenti del contratto
Art. 18 - I depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfezione esecuzione delle opere

CAPITOLO IV - Esecuzione del contratto

Art. 19 - Sub-appalto

Art. 20 - Consegnata del lavoro
Art. 21 - Direzione del lavoro
Art. 22 - Condizione del lavoro da parte dell'appaltatore
Art. 23 - Approvazione del macchinari - Cusodìa dei carri
Art. 24 - Oneri ed obblighi di versarsi a carico dell'appaltatore
Art. 25 - Rivivenimento

Art. 26 - Perizia di variante e suppliante
Art. 27 - Ordine da tecnici nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
Art. 28 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
Art. 30 - Fermo di accelerazione
Art. 31 - Premio di accelerazione
Art. 32 - Seconziona dei lavori di difficile - Risoluzione del contratto
Art. 33 - Damni di forza maggiore
Art. 34 - Espropriazione dei terreni
Art. 35 - Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore
Art. 36 - Anticipazione all'appaltatore
Art. 37 - Conto finale e collauda definitivo

CAPITOLO V - Definizione delle controverse

Art. 38 - Contenzioso - Accordo bonario
Art. 39 - Declinazione delle controverse

L'esecuzione di lavori non previsti nell'elenco dei prezzi allegati senza che l'appaltatore possa farne l'Amministrazione si riserva inoltre la insindacabile facoltà di disporre all'atto esecutivo, massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

Le indicazioni di cui al precedente articolo, debbono intendersi unicamente come norma di

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 4

Si prevede la realizzazione di lavori in economia per quelle opere non facilmente computabili allo stato attuale e quant'altro si renda necessaria per garantire la funzionalità dell'opera.

Balattere pressi fronte civ. 124 per uno sviluppo di circa ml. 136,00.

Abruzzesi, lato simistro direzione Catania, è precisamente il tratto compreso tra l'intersezione di Via Abruzza. In particolare, la porzione interessata dai lavori riguarda un tratto di Via Duca Degli Abruzzi, partito esistente in via Duca degli Abruzzi a completamento di un intervento già iniziatò in precedenza. Il progetto, prevede l'esecuzione di lavori di pavimentazione di alcuni tratti di mezzera, ed il Comune di Termoli.

Circa ml. 15,00, con marciapiedi non ancora compiuti, colleghante la frazione cittadina di Trapetto con il limite di Sant'Agata li Battisti, con il quale per il tratto finale ne segna il confine lungo la mezzera, ed il Comune di Termoli.

La via Duca degli Abruzzi attualmente si presenta come un'arteria stradale della larghezza di circa ml. 15,00, con marciapiedi non ancora compiuti, colleghante la frazione cittadina di Trapetto con il limite di Sant'Agata li Battisti, con il quale per il tratto finale ne segna il confine lungo la mezzera, ed il Comune di Termoli.

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Art. 3.

Le cifre riportate nel precedente quadro indicano gli importi presunti dei lavori suggeriti a ribasso di 145, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo, agli stessi patiti e condizioni del contratto originario.

Capitolo Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 109 e successive modificazioni possono essere incrementati, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d'asta. Tali importi, nel caso si verifichino le ipotesi di cui all'art. 25, comma 1 della legge 11.2.1994, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo, agli stessi patiti e condizioni del contratto originario.

Lavori a misura:	I) lavoro a base d'asta	Importo totale delle lavorazioni a misura	Oneri di sicurezza non suggeriti a ribasso, già inclusi nei lavori a misura	Netto lavoro suggeriti a ribasso d'asta	19.164,65
E.	19.720,78	E.	19.720,78	E.	556,13
E.	19.720,78	E.	19.720,78	E.	19.068,40
E.	19.068,40				

L'importo complessivo del progetto, ammonta ad E. 24.068,40 di cui, come da seguente prospetto:

IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

Art. 2.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie relativi al "Progetto esecutivo per i lavori di pavimentazione di tratti di marciapiede in via Duca degli Abruzzi," secondo quanto elaborato in data 06/07/2011 dall'ing. Carola Chiaranza e dall'arch. Riccardo Puglisi, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

"Progetto esecutivo per i lavori di pavimentazione di tratti di marciapiede in via Duca degli Abruzzi," secondo quanto elaborato in data 06/07/2011 dall'ing. Carola Chiaranza e dall'arch. Riccardo Puglisi, sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1.

CAPITOLO I

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La misurazione e valutazione delle opere in ogni caso sarà effettuata solo a misura, escludendo contabilizzazione o emissione dei certificati di pagamento.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella sottiene gli verranno senza motivo adddebiti.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contadidotto tali operazioni, egli sarà assoggettato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza le norme indicate nel citato Capitolo Generale di appalto. Gli oneri di cui agli artt. 5 e 14 del Capitolo Generale saranno a carico dell'Appaltatore.

Tutti i lavori previsti nel presente appalto debbono essere eseguiti a peretta regola d'arte secondo

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 7

- Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per prevedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
- L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di si configurino cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme di presente Capitolo) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.
- L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di costi dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della corrente valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul correlazione anche l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in corso di esecuzione, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver visitato le località interessate dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di compreso il compito metrico.
- c) Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in corso di esecuzione, nonché gli impianti che la riguardano.
- d) Di aver visitato le località interessate dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di contratti di locazione di impianti come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie spese di opere comprese nell'appalto. L'amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia allatto della conseguente dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, e le eventuali diminuzioni comunque contenute nei limiti previsti dalla legge o dall'art. 12 del Capitolo Generale d'appalto, approvato con Decreto del Ministro dei L.P.P. n. 145 del 19.4.2000.
- Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 6

- Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al risultato debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie contrattate dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicate, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.
- L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicate, salvo quanto non autorizzate e salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'amministrazione appaltante.

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Art. 5

- Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo eseguire alcun lavoro di propria iniziativa senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, pena la eliminazione a cura a spese dello stesso delle opere presenti per avanzare prese di compensi ed indennizzi di Appalto.
- motivi per avanzare prese di compensi ed indennizzi di Appalto.

PREMIO DI ACCERAZIONE
Art. 11

A norma dell'art. 3º comma dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1º comma dell'art. 1664 del codice Civile, in ogni caso l'anticipata ultimazione dei prezzi è non si applica il 1º comma dell'art. 1664 del codice Civile, in ogni caso l'anticipata ultimazione dei prezzi e non si applica il 1º esecuzione dovevesso intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

L'appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovevesso intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

REVISIONE DEI PREZZI - IMODIFICARITÀ DEL CORRISPETTIVO.
Art. 10

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del prezzo per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente compreso per dare il lavoro compiuto a perfezione da parte, intendendosi nei prezzi stessi compresi ogni per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvistionali, nessuna esclusa e quanta altro occorre per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvistionali, nessuna esclusa e quanta altro occorre per il lavoro compiuto a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto.

I prezzi unitari a globali in base ai quali, sotto deduzione del partito ribasso d'asta, saranno pagati i prezzi unitari a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto.

PREZZI DI ELENCO
Art. 9

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verifichasse d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, per cause stagionali o per le altre cause essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Per quanto riguarda i servizi di manutenzione dei lavori, si eseguirà nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di interventi all'ultimo momento necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne, interventi riparatori di tipo strutturale, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porte in tutto gli stessa dovrà disporre. L'appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, per le necessarie consultazioni che la evenuti all'amministrazione entro cinque giorni dal loro vertificarsi, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti ammaloramenti o del dissenso nel percorso pedonale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verifichasse d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per quanto riguarda i servizi di manutenzione dei lavori, si eseguirà nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di interventi ad uso purche corretto delle opere ed a tal fine faranno fede le foto di cui all'art. 8. In tal periodo soggette ad un uso purche corretto delle opere e le degredazioni che dovessero verificarsi con esclusione di quelle contattuali ed a riparare tutti i guasti e le degredazioni che dovessero verificarsi con esclusione di quelle eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrissero non rispondenti alle prestazioni responsabilità sancte dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture di manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il periodo intercorrente fa l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sanche dall'art. 1669 C.C., l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture di manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore.

MANTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUUDO
Art. 8

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diverse o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno applicando le norme e i criteri di cui all'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

Congiuntamente alle disposizioni dell'art. 29 del Capitolo Generale d'Appalto e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di E. 10.000,00 (Euro diecimila,00) al netto del rimbasso contrattuale, e delle ritenute previste.

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla maturazione degli statti di avanzamento dei lavori, dovrà essere emesso il certificato di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infotuni e, per le Società cooperative, quella del 5% per la costituzione della cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fiduciaria, costi come previsto dall'art. 103 - comma 3º del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e lo svincolo della cauzione dovranino essere effettuate entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o, comunque, da momento della presentazione della garanzia stessa.

Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2º comma, del Codice civile.

Si dichiamaano gli artt. 26 e 28 della legge 11 febbraio 1994, n.109, l'art. 30 del Capitolo Generale d'Appalto, gli artt. 102 e 116 del Regolamento.

PAGAMENTI IN ACCONTO Art. 13

In ogni caso l'anticipata utilizzazione dei lavori rispetto al termine assegnato, non da diritto alla corresponsione di alcun premio di accelerazione.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diverse o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno applicando le norme e i criteri di cui all'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

NUOVI PREZZI Art. 12

In ogni caso l'anticipata utilizzazione dei lavori rispetto al termine assegnato, non da diritto alla corresponsione di alcun premio di accelerazione.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilitate dal presente Capitolo Speciale di norme:
 a) Legge 20 marzo 1865, n.2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui norme;
 b) Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinata con le norme della L.r. 2 agosto 2002, n.7;
 c) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavoro pubblico 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
 d) Regolamento recante il Capitolo Generale d'Appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 11/02/1994, n.109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Art. 15

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 del Capitolo Generale.
 Uffici Comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, presso gli eleggevi il domicilio presso l'ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di impossibilità, presso gli uffici Comunali, lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.
 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolo Generale dello Stato, l'appaltatore dovrà

DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Art. 14

CAPITOLO II - NORME GENERALI

In caso di recesso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinari e per le opere provvisoriali.

- 1) Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.30, comma 2, n. 16 del 29/11/2005 e ss. mm. ed iii, del 10 per cento dell'importo netto d'appalto e deve della legge del 11/02/1994 n.109 coordinata con le norme della Legge Regionale N° 7/02, n.7/03, Se presenta a mezzo di fiduciaria o assicurativa, dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
- 2) Per i lavori d'importo a base soglia comunitaria e superiore a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fiduciaria. La previsione di cui al precedente punto, nelle garre per lavori di importo a base d'asta inferiore a euro 750.000, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie previste anche nella casistica di appalto d'importo da 150.000 euro la cauzione non è richiesta. La bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta. La cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fiduciaria.

- 3) È fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Per le imprese febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, deve sostituire alle seguenti regole:
- Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori certificare tale misura è ridotta del 50%.

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Art. 18

Eventuali altri disegni di protocollo e la Direzione di riserva di conseguenti alla Appaltatore in integrazione dei documenti di appalto e la Direzione di riserva di conseguenti alla Appaltatore in quelle ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

h) I piani di sicurezza preventivi dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

- g) Elaborati progettuali;
- f) Elenco Prezzi;
- e) Capitolo Generale d'Appalto;
- d) Capitolo Generale d'Appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolo;
- b) Le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti per i rispettivi ambienti territoriali, nella Regione, Provincie, Comuni e Comuni in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- altri stessa:
- Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, anche se non verranno tutti allegati

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Art. 17

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permesso delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.

Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svimcolarsi da ogni impegno mediatamente allo notificato all'Amministrazione. Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta, trattandosi di cattimo appalto, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n.554/99.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Art. 16

CAPITOLO III - CONTRATTO

- espresso specifiche la rimunica al beneficio della preventiva esclusione del debito principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplificare richiesta scritta della stazione nascente dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'adempimento di tutte le obbligazioni tribasso superiore al 20 per cento.
- La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni tribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ovvero appaltante. In caso di ribasso d'asta superiore al dieci per cento la garanzia ridessorta dovrà intendere sub-appaltare o affidare in cattimo.
- La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascente dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'adempimento di tutte le obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacciazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
- Le stazioni appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempienza, la reintegrazione si effettua a carriere.
- La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inadempienza, la reintegrazione si effettua a carriere, provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltante hanno inoltre il diritto di valerei della cauzione in danno sostentata per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha diritti di valerei della cauzione per l'eventuale spesa oltre a valerei sui rati di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- Pertanto resto convinto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osi da la determinazione dell'autorità di Vigilanza sui DL.PP. 24/01/2001, n.3.
- Si richiamano, sul "argomento", l'art.30 della legge Quadro e l'art.101 del Regolamento n.554.
- Si ricchiama, altresì, sulla legge 103 del Regolamento n.554.
- Il sub-appalto è regolato dalle prescrizioni di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che sommariamente prevedono:
- 1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo.
 - 2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono subappaltabili od affidabili in cattimo, salvi i casi particolari per i quali si susseguono il diritto del sub-appalto.
 - 3) Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda l'entità delle opere appartenenti alla categoria od alle categorie prevalenti.
 - 4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, allatto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono sub-appaltare o affidare in cattimo.
-) L'obbligo per i concorrenti di indicare, allatto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che attestanti li possesso dei requisiti richiesti.

SUB - APPALTO

Art. 19

- 6) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto o del cattimo, alcuni dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
- Nel caso di sub-appalto, l'imprese aggiudicataria dei lavori, nei confronti dell'Amministrazione, ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, resterà comunque ugualmente la sola esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o provochere per l'esecuzione dei lavori.
- Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o provochere per l'esecuzione dei lavori.
- L'affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, L'affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere privato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la rimozione del contratto.
- Incombe sulla appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei nulli a caldo o di contratti simili; l'obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni circa la licenziazione all'albo ovve necessaria, od alla similari;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è tenuto obbligato a ricevere in contatto, conseguia tuttavia i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettare il relativo addetto in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente prezzo di costo a pie' d'opera, maggioreta del 5% (circa per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continuano ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di prezzo di tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro duretti portamento essere consigliati all'Appaltatore stesso.

In tal caso tale approvvigionamento di materiali ordinati dalla Appaltante deve ritirarsi più opportuno, quando si porta a termine la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui

comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, quelle quantità e qualità che riguardano, dunque, pochi giorni prima della ricezione del lavoro avviso, si avvia l'appaltatore a fornire alle approvvigionamenti dei materiali predetti, nelle quantità e qualità più opportune, quando si porta a termine la qualità, la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui

Scaduto tale termine informuosamente, l'Appaltatore porta provvedere, senza altro avviso, provvedere a tale approvvigionamento entro un termine preventivo.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente alla approvvigionamento dei materiali stabiliti dal contratto, l'Appaltatore stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffridare l'Appaltatore a occorrenti per assicurare, a guidizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini occorrenti per assicurare, a guidizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Art. 23

approvato con Decreto del Ministro del L.R.P., 19 aprile 2000, n. 145.

rispetto dei criteri, delle modalità adeguate di cui all'art. 4 del Capitolato Generale dello Stato personale, ferma restando la responsabilità direttamente dell'Appaltatore, l'esecuzione dei lavori soggetto, nel

L'Appaltatore è tenuto a condurre persone mette i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo

CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Art. 22

del dispositivo di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

La individuazione dei soggetti titolari a costituire tale ufficio dovrà essere effettuata nel rispetto incarichi sono quelle rilevanti dagli artt. 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 54.

Le competenze, le figure professionali, le modalità operative e le responsabilità dei soggetti appaltanti dovranne individuare, prima della gara, un ufficio di direzione dei lavori.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, gli enti

DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 21

dell'art. 129 del Regolamento sui L.R.P.

dei ministeri, l'Appaltatore potrà richiedere l'applicazione di quanto previsto dai comuni 8 e 9 incamerante la cauzione, l'amministratore avrà la facoltà di risolvere il contratto o di trascorsa la quale, intuttamente, l'amministratore avrà la facoltà di risolvere il contratto o di data, attuazione dell'Appaltatore non si presenta nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissa una nuova

Quaolora l'Appaltatore non si presenta nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissa una nuova Appalto.

La consegna avverte con le modalità prescritte dall'art. 129, 130 e 131 del Regolamento di procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Quaolora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del contratto,

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 15 giorni dalla data di stipula

CONSEGNA DEI LAVORI

Art. 20

CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La formazione del carico dell'Appaltatore e delle opere per il quale si deve eseguire la fornitura di servizi, sono a carico dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolo Speciale di Appalto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- La formazione del carico dell'Appaltatore e delle opere per la realizzazione di opere pubbliche deve essere necessaria a persone proviste della qualifica di guardia partolare giurata. L'impossessanza di tale norma ed inquinazione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scuola, acque e canalizzazioni esistenti. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed altri, in rapporto alla entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale funzionamento delle opere provvista di una strada e dei collegamenti esistenti ed interrati, la collocazione, ovve necessario di centinature, casseratture, ecc. compresi spostamenti, sfiduci, manutenimenti e smontaggi a fine lavoro.
 - L'apprestamento delle opere provvista quali ponteggi, impalcature, assiti, stecche, armature, pontecelli, cadiotie, scallette di adeguata portanza e sicurezza.
 - L'installazione di segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché di sicurezza delle persone e dei veicoli e la Direzione Lavori ritiene indispensabile per garantire la sicurezza delle installazioni del Testo Unico delle Norme sulla Circoscrizione Stradale e del relativo Regolamento di disposizione del Testo Unico delle Norme sulla Circoscrizione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
 - La vigilanza e guardia del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimalattia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti materiali, impianti e mezzi d'opere esistenti nello stesso (siano essi di proprietà dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere all'Amministrazione corso di esecuzione e delle piamagioni.
 - Tale vigila nza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'utilizzazione ed il collaudo, salvo l'anticipata conseguna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere conseguenti.
 - La preventione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento per il loro controllo, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento del lavoro. La disposizione norme di legge dei regolamenti vigenti in materia alla epoca di esecuzione prevede la sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad atteneresi a garanzie l'incolmabilità delle persone addette al lavoro stesso e di terzi, in special modo nei momenti in cui la vicinanza sui lavori di linea elettriche ad alta tensione, il loro attraversamento è anche in pericoloso di fenomeni di induzione possano aumentare la pericolosità e la probabilità di fatali incidenti.
 - La formatura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
 - Le spese per gli allestimenti provvisorii, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fogna, necessari per il funzionamento del cantiere e esecuzione dei lavori, nonché prefabbricati o meno, e la formatura di servizi per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi, forniture di locali e strutture di servizi per gli operatori, quali tetti, ricoveri, spogliatoi, assistenza.
 - La formatura di locati uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
 - La formatura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
 - Le spese per gli allestimenti provvisorii, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fogna, necessari per il funzionamento del cantiere e esecuzione dei lavori, nonché prefabbricati o meno, e la formatura di servizi per gli operatori, quali tetti, ricoveri, spogliatoi, assistenza.
 - La formatura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per misurazioni, saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifica in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
 - La formatura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per misurazioni, saggi, ecc. in tal caso rimasta proprietario del materiale residuto.

ONERI ED OBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 24

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia partolare giurata. L'impossessanza di tale norma sarà punta a sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'adozione di suffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltatore di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolo di appalti vigenti legge.

In tal caso rimasta proprietario del materiale residuto.

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7 e 14 del Capitolo Generale, ed altri specificati nel presente Capitolo Speciale di Appalto, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

14. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, sepi e lessipiazione delle cespuglie.
15. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per l'esercizio pubbliche e private di presidio, occupazione temporanea di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzione di provviste per tasse, dittiti, imendenza, canoni, cuazioni, ecc.
16. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che vengono offerto per la conservazione del modo di esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere esse relative per tasse, dittiti, imendenza, canoni, cuazioni, ecc.
17. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori vengono arreca a provviste.
18. La formatura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartellini, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 ed il suo personale.
19. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata mancanza o deterioro. L'importo delle penali sarà adddebito sul certificato di pagamento in giorno della constatazione immediata fino a quelli dell'apposizione o riparazione del cartello all'appaltatore una penale di €.50,00. Sarà intollerabile applicare una penale giornaliera di €.5,00 dal giorno della formatura di notizie statistiche sulle andamenti dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
- a. Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
- b. Generale di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
20. Per la mancanza od il contrario stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuta in ottimo stato fino al colloquio dei lavori.
21. La formatura di notizie statistiche sulle andamenti dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal accounto, successivo alla immediata.
22. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verifichassero negli scavi, nei mitteri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriali.
23. L'esecuzione di campionature di campionature di lavoro, materiali e formiture che vengono ricavati dalla Direzione Lavori.
24. L'approntamento di un laboratorio di cantieri, fissa o mobile e con le necessarie attrezzature, che ogni tempo ordinari dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantieri o presso gli Istituti autonoma ove si svolgono le formule da impiegare o sulle opere, in corrispondenza a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
25. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche veicoliche, assaggio e relativa spese che vengono in Amministrazione di tenesse di istitute, nonché le spese per il perdetto.
26. La conservazione dei campioni fino al colloquio, uniti di sigilli controllati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in donde locali o negli uffici direttivi.
27. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle formule e dei mezzi d'opera ed il colloquamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
28. Il ricevimento dei materiali e formule escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il peretto deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
29. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, possono apportati ai materiali forniti da altri compatti.
30. L'autorizzazione all'ibrido accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolo.
31. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un

Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni e quando riterà opportune nell'interesse della buona riuscita del lavoro e per una maggiore economia degli stessi. L'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che

PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLEMENTI

Art. 26

L'appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine prefissato e di disporre altre lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno congiunto stipulare o di isolare il contratto per ciascuna delle disposizioni del prezzo da facoltà all'appaltante di non esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del prezzo da facoltà all'appaltante di non corso di autorizzazione, è invece impenitivo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. Il programma appaltato, mentre non vincerà l'appaltante che potrà ordinare modifiche in corso di esecuzione.

Il programma deve essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'amministrazione. Esso dovrà presentare alla approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intendere eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

- non riesca pregevolmente alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante.

conveniente per darli preferenzialmente compiti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della direzione

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

Art. 25

lavori - qualora non inserito tra gli elaborati di progetto.

41. La predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima dell'inizio delle esecutive, le tasse di registro e di bollo principale e complementari.

40. Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie delle varie categorie di opere e nelle singole voci.

39. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterà opportuno disporre, a sindacabile giudizio, e per gli eventuali tipismi.

38. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti.

37. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'utilizzazione dei lavori, con la rimozione di tutta i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbiare, calimacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

36. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al completamento, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

35. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in vigore per l'uso di mine, ovvero uso sia consenito.

34. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in

33. La verifica delle calcolazioni delle sostituzioni di cui sono state stabilite dalla stabilità di dette opere.

e spesa per denunci, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo possono prescritti.

32. La verifica delle calcolazioni di tutti gli impianti compresi nell'appalto, compresa ogni incombessa essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

tecnicco professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

Organizzazione, l'ingombro eccessivo delle strade per fatto di lavoro, i mancati provvedimenti riguardo la osservanza agli ordinamenti della Direzione Lavori, la lenchezza nella esecuzione dei lavori e la tardata Speciale di Appalto ed a quelli del Capitolato Generale, ai regolamenti Comunitari, la mancata o tardata Ogni trasgressione alle prescrizioni, ogni inadempienza agli obblighi del presente Capitolato

PENA

Art. 28

contabili.

Tutta la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senza altro incarico a debito dell'appaltatore negli atti

le modalità di cui all'art. 29 punto lit. d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Ove l'utilizzazione di lavoro compiuti in ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto dallatto di aggiudicazione, si dovranno attribuire le forme di pubblicità con gli oneri e

mille della amministrazione netto contattuale per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardata utilizzazione, la penale rimane stabilita nella misura giornaliera dello 0,5 per

172 del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La data di utilizzazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma della art.

145.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o prorogahe si applicheranno le disposizioni 26 del Capitolato Generale dello Stato approvato con decreto del Ministro del L.R.P. 19 aprile 2000, n.

rispettivamente degli artt. 133 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 24-25 e

che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti degli eventuali ritardi, come tempo

l'esecuzione non perfetta, l'appaltatore dovrà effettuare i riacimenti e le modifiche ordinarie, nel tempo

qualsiasi dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per

opere vengano riconosciute regolamente eseguite, l'apposito certificato.

Non appena avvenuta l'utilizzazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto la D.LL. che,

verba di conseguenza, in caso di conseguente frazione, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 45 gg. (quarantacinque) dalla data del

PENA

TEMPO UTILE PER L'UTILIZZAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE -

Art. 27

n. 554.

Per quanto concerne le competenze e le modalità operative per dare autorizzazione alle varianti di alle perizie suppletive si intenderà applicabile il disposto di cui all'art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999,

non eseguiti calcolati fino alla somma delle imprese di contratto.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori

nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

Se le varianti derivano da errore di omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quanto

contratto e deve trovarsi copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'imposto di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'imposto originario del

stipula del contratto.

Non sono considerate varianti come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate

al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siamo

motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed impreveedibili al momento della

realizzazione dello stesso derivanti da errori di omissione sono quelle

di cui all'art. 25 comma 5 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Non sono considerate varianti e contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i lavori di

riisoluzione aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, per i lavori di

riisoluzione, risultutazione e manutenzione e restituito a chi altri lavori di quelle categorie

modificazioni.

ricorrono i motivi di cui al primo comma dello art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive

testimoni. In questo ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da Imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con immediatamente successivo alla esecuzione dei lavori d'ufficio.

Gli importi sudetti saranno adddebiti all'imprese a parte dal primo stato di avanzamento essere dall'imprese interamente imborstata all'Amministrazione stessa.

Le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione per le opere eseguite d'Ufficio dovrà

essere per eventuali imprese ordinarie oppure nella esecuzione dei lavori o della fornitura del materiale, come la mancata esecuzione degli stessi, non solleva l'imprese dalle responsabilità civili e/o penali per eventuali imprese ordinarie oppure per la fornitura del materiale.

Il ritardo nel ritiro degli ordinativi dalla esecuzione dei lavori o della fornitura del

In entrambi i casi saranno applicate le penali di cui all'art. 27

Nel caso si tratti di opere ripetute urgenze salvaguardia della pubblica incolumità ove l'imprese non ottengono immediatamente ad un ordine di servizio, si provvederà d'Ufficio ad insindacabile diritto di iscrivere riserva nel regolamento di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Nel caso si tratti di opere ripetute urgenze salvaguardia della pubblica incolumità, salvo il diritto di iscrivere riserva nel regolamento di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di unificarsi, salvo il contaditorio fra loro l'esame della qualsiasi giuridica comunitaria e promuove in responsabile del procedimento comunica le parti entro quindici giorni dalla comunitazione e promuove in dei lavori o l'appaltatore comunica al responsabile del procedimento le contestazioni inserite, il

un ordine di servizio e/o circa aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei lavori, il direttore

Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore circa il mancato adempimento di

LAVORI IN DANNO

Art. 31

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o indeguita assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico del ripristino, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento d'autorizzazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alla ambiente, alle persone e alle cose nelle esecuzione dell'appalto.

DANNI
Art. 30

Per i danni causati da forza maggiore si intende applicabile, per quanto concerne la denuncia, le condizioni previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di cui all'articolo 20 del Capitolo Generale approvato con Decreto del Ministro dei L.P.P. 19 aprile 2000, n. 145.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Art. 29

La penaltà sarà applicata direttamente dal R.U.P., contestualmente all'emissione dei certificati di pagamento, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

In particolare l'imprese sarà soggetta alle seguenti penaltà di E.40,00 al giorno per ogni singolo lavoro di qualsiasi entità, per classuno giorno di ritardo rispetto al termine assennato.

Il direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo dell'adempimento determina un impatto massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 119 del D.P.R. 21/12/1999, n.554.

Il direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo

conto di tutte le circostanze che possono diminuire od aggrovilare le responsabilità dell'imprese.

Le penaltà saranno determinate da un minimo di E.20,00 ad un massimo di E.50,00 tenendo

Lavori, ciò ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 21/12/1999, n.554.

Passibili di penali che saranno stabiliti dal R.U.P., sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei

chociazione stradale, il danneggiamento dei materiali e dei materiali dell'Amministrazione saranno

I suddeti obblighi viencazioni nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per le ferie, gratifica nazionale e festività, od a provvedere alla accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I sudetti obblighi viencazioni si ripetono fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia giuridica, economica e sindacale.

ademte alle associazioni stipulant o recede da esse ed indipendentemente dalla sua qualificazione artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione I sudetti obblighi viencazioni fina alla data del collaudo anche se lo stesso non sia all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per le ferie, gratifica nazionale e festività, od a provvedere dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i sudetti contratti collettivi anche retributiva non inferiore a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche dei confonditori dei soci, condizioni normative e generali di emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, etc.....

e) nei casi di emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento;

d) nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento;

c) nel caso che l'amministrazione delle penali intritte alla impresa raggiunga complessivamente il 10% dell'importo a base d'asta nel periodo di un anno;

b) quando, per qualsiasi ragione, l'imposta venisse ad abbondante il servizio oggetto del presente appalto. In tal caso il Comune ha diritto, previa difesa e senza bisogno di altro o di alcun inadempiimento alle obblighazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

a) quando il direttore dei lavori accetta che comporamenti dell'appaltatore concordano grava iniziarende le azioni necessarie per il risarcimento dei danni procurati;

L'Amministrazione Comunale, nel caso che si verifichi anche una sola delle sotto elencate circoscrizioni, con le procedure previste dall'art. 119 del D.P.R. n. 554/99, su proposta del R.U.P., disporne la isoluzione del contratto, salvo a far valere, nei confronti dell'impresa, tutti i propri diritti e ad necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Art. 33

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'appaltatore non ottenga all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanti necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiao riferito di fatti o indeguatezze.

L'appaltatore deve demolare e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accetta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano riferito di fatti o indeguatezze.

DIFETTI DI COSTRUZIONE

Art. 32

Nel caso di reiterate inadempienze l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per copa dell'impresa, in applicazione delle procedure di cui all'art. 119 del D.P.R. n. 554/99.

I'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni finiamo il processo verbale, che è inviato all'impresa del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

Presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore della documentazione preventiva dalla Legge 11/02/1994 n. 109 coordinata con dipendenzi (documento unico - DURC - art. 19 comma 10 della Legge 11/02/1994 n. 109 coordinata con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n.7), ciò ai sensi dell'art. 124 del Regolamento d'appaltazione delle

Alla Direzione Lavori spetta il compito di verificare il possesso e la regolarità da parte

dell'appaltatore della documentazione preventiva in materia di obblighi nei confronti dei

legge quadri sui lavori pubblici, ogni qual volta è prima che venga emesso il certificato di pagamento da

agli organismi partecipi previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Amministrazione copia dei versamenti contabili, preventivi, assicurativi nonché di quelle dovuti

L'Appaltatore e, suo ramo, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente

che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulla somma trattante.

entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza

trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamenti, previa difesa all'Appaltatore a corrispondere,

dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettore del lavoro, l'Amministrazione opererà detta

In caso di violazione degli obblighi sudetti, e sempre che la violazione sia stata accertata

pregettato degli atti di diritti della Amministrazione.

salvo, in questa ipotesi, l'appaltazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

del precedente articolo anche da parte del subappaltatore nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBLIGHI

Art. 36

aprite 2000 n. 145
 524 e dell'art. 37 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19
 7/2002 e n. 7/2003; degli art. dal 187 al 210 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nel testo coordinato dalle LL.PP. n.
 complessita tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dai comitati di appalti. 28
 L'appaltatore può inserire nel certificato, alla approvazione degli atti di collaudo anche di particolare
 obbligazione di assumere in presenza di presa in consegna anticipa dell'opera o delle
 alleventuale verbale di accertamento nel caso di eccezione e di determinati risultati, alle domande che
 nel caso di accertamento di differiti di eccezione e di eccezione rispetto alle opere autorizzate;
 realizzazione; alla discordanza fra la compatibilità e lo stato di fatto del lavoro; ai provvedimenti da adottare
 oneri da sostenere per le operazioni di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e della
 della buona esecuzione dell'opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvederli in corso d'opera; agli
 incompatibilità; ai compensi spettanti ai collaudatori; ai rispetti dei termini; alle modalità di verifica
 Si intendono applicabili al collaudo quanto alla composizione; alla nomina; alle situazioni di
 all'Amministrazione come ente che ne richiedano il pagamento netto per le
 Le istanze di appaltatore sono di solito in sede di liquidazione del conto finale, dopo
 della approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti subdetti non abbiano comunicato
 alla richiesta del responsabile unico del procedimento.
 L'Appaltatore possa essere svincolato in sede di liquidazione del conto finale, dopo
 inadempienze accertate dagli enti competenti a valere sulle istanze sudette di quanto dovuto per le
 della richiesta del responsabile unico del procedimento.
 L'Amministrazione disposte il pagamento quanto alla composizione, alla nomina; alle situazioni di
 della richiesta del responsabile unico del procedimento.
 Della emissione di ogni certificato di pagamento di ricevimento, agli enti preventivi e assicurativi, compresa la
 comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti preventivi e assicurativi, compresa la
 cassa edile, ove richiesto.
 A garanzia di tali obblighi sarà operata sulla impresa dei lavori una retinuta dello
 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
 agli Istituti preventivi, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed amministrativi.
 dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della pratica istruttoria
 vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
 L'Appaltatore dovrà altri osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
 B. *Tutela dei lavoratori*

CONTO FINALE - COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 35

della richiesta del responsabile unico del procedimento.
 L'Appaltatore possa essere svincolato in sede di liquidazione del conto finale, dopo
 della approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti subdetti non abbiano comunicato
 alla richiesta del responsabile unico del procedimento.
 Le istanze di appaltatore sono di solito in sede di liquidazione del conto finale, dopo
 della richiesta del responsabile unico del procedimento.
 L'Appaltatore possa essere svincolato in sede di liquidazione del conto finale, dopo
 inadempienze accertate dagli enti competenti a valere sulle istanze sudette di quanto dovuto per le
 della richiesta del responsabile unico del procedimento.
 L'Amministrazione disposte il pagamento quanto alla composizione, alla nomina; alle situazioni di
 della richiesta del responsabile unico del procedimento.
 Della emissione di ogni certificato di pagamento di ricevimento, agli enti preventivi e assicurativi, compresa la
 comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti preventivi e assicurativi, compresa la
 cassa edile, ove richiesto.
 A garanzia di tali obblighi sarà operata sulla impresa dei lavori una retinuta dello
 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
 agli Istituti preventivi, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed amministrativi.
 dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della pratica istruttoria
 vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
 L'Appaltatore dovrà altri osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
 B. *Tutela dei lavoratori*

1.	Per i lavori che non interrano nell'area disciplinata del D.L. legge 14 agosto 1996, n.494 ² , l'Appaltatore, a norma dell'art.18, comma 8 ^a , della legge 19 marzo 1990, n.55, avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della stipula del contratto; effettuato, sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. Per i lavori che interrano nell'area disciplinata del D.L. legge 14 agosto 1996, n.494 ² , l'Appaltatore, a norma dell'art.11, comma 3 ^a e l'art.11, comma 1 ^a tale decreto legislativo:
2.	Un piano operativo di sicurezza del piano di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
3.	Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano di appaltatore come piano complementare di dettaglio del piano di cui al punto 1) o del piano di cui al punto 2) ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. Tuttavia i piani superioremente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
4.	Il piano responde alle specifiche di sicurezza indicate, il piano di sicurezza dovrà essere redatto secondo quanto precedentemente sopra indicato, dal progettista del piano medesimo e dal direttore del cantierista. Detto piano dovrà essere allegato al contratto di appalto.
5.	In fine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantieri copia della notifica preliminare di cui all'art.11 del D.L. leg.vo n.494/96 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai fornitori autonomi (art.13).
6.	Come modificato dalla legge 19/11/1999 ³ , si richama anche il D.L. 10 marzo 1996, L. vo n.626/94 e curerà in particolare gli aspetti e le incidenze di cui all'art.8 del D.L. vo n.494/96. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell'opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art.3 del D.L. Amministratore per l'esecuzione di adeguamenti tecnologico o di rispostosi eventuali nomine disastri. Coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione di piano di appalto o di piano di trasmissione. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potrà presentare al coordinatore dei lavori del piano di appaltatore, costituita da parte del coordinatore del piano di appaltatore, oltre che da parte del coordinatore del piano di sicurezza, una proposta di integrazione del piano di appaltatore, che riguarda le specifiche di sicurezza del piano di appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
7.	Il piano responde alle specifiche di sicurezza indicate, il piano di sicurezza dovrà essere redatto secondo quanto precedentemente sopra indicato, dal progettista del piano medesimo e dal direttore del cantierista. Detto piano dovrà essere allegato al contratto di appalto.
8.	In fine l'Appaltatore curerà che sia affissa in cantieri copia della notifica preliminare di cui all'art.11 del D.L. leg.vo n.494/96 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai fornitori autonomi (art.13).
9.	L'Appaltatore deve adottare a norma dell'art.9 dello stesso decreto:
10.	adottare le misure controformi alle prescrizioni cui all'allegato IV ^a del D.L. vo n.494/96;
11.	curare che lo stocaggio di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il R.U.P.;
12.	redazione ovvero l'accatastazione dei detriti e delle macerie avvenuti comunque titolo ad operare in cantieri, dei piani di sicurezza e coordinamento costituita adempimento delle norme preseiste dall'art.4, commi 1, 2 e 7 e dall'art.7, commi 1, lett. b) e 2 del D.L. vo n.626/94 e succ. mod. ed II Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantierista ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori integratori.
13.	D.L. 10 marzo 1998. Criterei generali di sicurezza antinecedito e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di viageriamo sullo osservanza del o dei Piani di Sicurezza.

I lavori non potranno avere inizio se non dopo il deposito del piano presso l'Amministrazione Appaltante.

CAPITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38

CONTENZIOSO - ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le quali sia stata promulgata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi tempi e le modalità previste dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, si ritenendo applicabili i

modificazioni e dall'art. 149 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

affidamento degli appalti per le quali sia stata promulgata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi tempi e le modalità previste dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, si ritenendo applicabili i

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 39

Qualora sorgesse o contestazione fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse a norma e con criteri previsti dall'art. 150 del Regolamento.

In tale ipotesi, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste dai regolamenti.

Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia previsto dall'art. 32 della legge.

Per i relativi oneri si rimanda all'art. 26 del presente C.S.A.
esecuzione di dette opere. Tali considerazioni si riferiscono estese anche ai macchinari e mezzi d'opera.
lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone che potranno derivare dalla mancanza o dalla non idonea
resta stabilito comunque che l'Appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai

Direzioni Lavori,
progetto esecutivo, accompaginato da calcoli statici, da soffoppare alla preventiva approvazione della
dette opere doveroso risultare particolarmente impegnative, l'Appaltatore dovrà predisporre apposita
garantire le migliori condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative. Inoltre, ove
armature, cenninature, casseri, punteggi, ecc., dovranno essere progettate e realizzate in modo da
Tutte le opere provvisoriali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, quali punteggi, impalcature,

OPERE PROVVISORIALI - MACCHINARI E MEZZI D'OPERA

Art 41

presente C.S.A.-
Ove ricorda tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 26 del
senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualsiasi titolo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'appalto determinati materiali e forniture.

SCORPO D'APPALTO.

Le provvisorie non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
dovrebbero essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
della Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti in cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
Le provvisorie non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
dovrebbero essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
della Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore, nel alcuna variazione negli
approvigionamenti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti ai
requisiti prescritti, deve rabbiriche, stabilimenti ecc., i materiali e le forniture non possono più rispondenti ai
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora in corso di coltivazione di cavo o di
L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione, tuttavia l'autorizzazione, tali materiali debbano
essere rabbirichi, stabilimenti ecc., i materiali e le forniture non possono più rispondenti ai
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione, tali materiali debbano

verbalizzata.
L'Appaltatore secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente
presente dal professore gli stabiliimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove
laboratorio di cantiere, presso gli stabiliimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove
eseguite seconde le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente
manuافتati, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da
presentate dal professore, verrà effettuato in operazione, sui materiali impegnavi a da impegnavi, nonché sui
laboratorio di cantiere, presso gli stabiliimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabiliimenti di produzione o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore riferrà di sua convenienza, purche', ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia
Salvo diverse indicazioni, i materiali e le forniture provvisorie da quelle localtà che
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
Si dichiarano peraltro, espresamente, le prescrizioni dell'art. 20, 21 e 22 del Capitolo Generale.

stabilità in Elenco prezzi od in altri atti contrattuali.
essere provvisti di Marchi di qualità ove istituiti ed in generale soddisfare alle particolari caratteristiche
in materia, rispondere alle specifiche degli Enti di normizzazione o di omologazione (UNI, CEI, ecc.),
I materiali esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabili legge e dai regolamenti vigenti
qualità migliore delle opere da eseguire dovranno essere delle

CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE.

CARATTERISTICHE GENERALI

Art 40

NORME GENERALI DI ESECUZIONE

FORNITURE

QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE

CAPITOLO VI

Dovranno comunque essere isposte alle opere di fondo a modo fatto le "Norme per il progetto, esecuzione e collaudo delle opere di fondazione" emanate con Circolare Ministero LL.PP. n. 6 novembre 1967, n. 3797 nonché specificamente le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle roccce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la costruzione" ed il decreto ministeriale del 25 febbraio 1991, n. 34233.

Effettuate le indagini di cui al precedente articolo, l'Appaltatore sarà tenuto a studiare e a predisporre il dimensionamento esecutivo delle strutture di fondazione ed a proporre, nel contempo, tutti gli accorgimenti ed interventi comnessi alla migliore stabilità delle stesse e delle opere ad esse correlate. Se non diversamente disposto peraltro, gli eventuali calcoli esecutivi di progetto relative fondazioni dovranno intendersi come di massima e l'Appaltatore, alla luce degli accertamenti effettuati, dovrà curare la relativa verifica proponendo, ove necessario, le opportune modifiche ed integrazioni.

STRUCTURE ED OPERE IN FONDAZIONE.

del presente C.S.A.

Con riguardo agli oneri ed alle responsabilità, si intende richiamato quanto specificato all'articolo 26 e documentata tecnicamente mediante uno specifico studio.

L'Appaltatore sarà tenuto a verificare la stabilità, l'efficienza e il dimensionamento (anche sotto il profilo idraulico) di tutte le opere e strutture, dei procedimenti provvisori, degli scavi liberi ed armati, dei riguardi dei manufatti esistenti in posizione della opera in costituzione. In ogni caso, qualiasi variante delle strutture di sostegno rigide e flessibili, dei rilevati ed argini, degli effetti di falda, ecc., e ciò anche proposta dell'Appaltatore stesso alle caratteristiche costitutive ed ai metodi esecutivi, che risultano nell'ambito della discarica di quella Direzione ai sensi del Regolamento n. 350, dovrà essere giustificata nei riguardi dei manufatti esistenti in posizione della opera in costituzione.

Lavori, che deciderà in via definitiva dopo aver esaminato la proposta e la documentazione presentata.

Procedimenti non prescritti la scelta spetta all'Appaltatore, salvo l'approvazione della Direzione

tutt'gli aspetti, i metodi e i procedimenti costitutivi prescritti in progetto. Quando ai metodi e ai

delle strutture in particolare, nonché degli eventuali esecutivi di dettaglio e dovuta esaminare e valutare in

All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà prendere visione del progetto delle opere e

GENERALITÀ.

MODALITÀ, DI STUDIO - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE STRUCTURE - OPERE ED IMPIANTI IN GENERALE

Art. 44

Il calcolo di progetto o di verifica strutturale delle opere dovrà essere condotto tenendo conto sia delle azioni principali che portano influire sulle stesse, sia di quelle complementari. I criteri generali di verifica dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.M. 4 maggio 1990 ed alla Circolare 25 febbraio 1991, n. 34233 del Ministro dei LL.PP.

AZIONI E CARICHI SULLE OPERE E COSTRUZIONI IN GENERE

Art. 43

Le indagini ed i rilevi saranno sviluppati con ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni dei manufatti, dei carichi da queste esercitati e dalla consistenza dei terreni di acqua. Ad indagini, prove e rilevi ultimati, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare alla Direzione una esauriente relazione, corredata di grafici e moduli riprografativi, al fine di fornire un quadro di fondazione.

Le indagini ed i rilevi saranno sviluppati con ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche natura e le caratteristiche dei terreni di impianto, nonché la presenza di eventuali discontinuità ed i livelli

Direzionale Lavori ritirata necessari ad ottenere di determinare con la dovuta approfondizione la natura e le caratteristiche dei terreni di impianto, nonché la presenza di eventuali discontinuità ed i livelli

INDAGINI E RILIEVI GEOGNOSTICI

Art. 42

48.2 MANUFATTI PREFABBRICATI

“*Struttura e per le strutture costituite con sistemi industrializzati*” emanata dal C.N.R. con il 10025/84, alle “*Istruzioni per il progetto, l'esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in congegnerato*” emanata dalla “*Istruzione tecnica*” emanata per il progetto, per quanto non in contrasto con le norme sopra riportate,

Anch'essa dovrà essere fatto riferimento, per quanto non in contrasto con le norme sopra riportate, delle “*Norme tecniche*” emanate con D.M. 16 gennaio 1996.

di quanto prescritto dall'art.7 della legge 2 febbraio 1974, n.64 nonché quanto indicato ai punti C.2 e C.7 LL.P.P. 16 marzo 1989, n.31104, inoltre, per le strutture da realizzare in zona sismica, con l'osservanza emanaite con D.M. 3 dicembre 1987 con le relative “*Istruzioni*” diramate con Circolare Ministero Lavori pubblici incolmata dalla pubblica amministrazione, dovranno essere realizzate con l'osservanza delle “*Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni prefabbricate*” stabilite nonché della tutela della pubblica incolumità, dovranno essere realizzate con l'osservanza delle particolare riferimento alle strutture prefabbricate, al fine di dare la necessaria garanzia nei riguardi della stabilità normale normale e strutturale negli art. 1 e 2 delle Legge 5 novembre 1964, n.1224, con

Tutti i sistemi e strutture, previsti negli art. 1 e 2 delle Legge 5 novembre 1964, n.1224, con

48.1 STRUTTURE PREFABBRICATE.

STRUTTURE E MANUFATTI PREFABBRICATI

Art 46

Dovranno essere rispettate inoltre, per quanto di competenza dell'Appaltatore, le disposizioni precise di cui al Capo I° della Legge 5 novembre 1971, n.1086, e ss.mm.ed il.

n.1086. Dovrà attenersi altresì alle relative “*Istruzioni*” del Ministero del LL.P.P.,

il cennato articolo normale e precompresso e per le strutture metalliche”, ed alle altre norme che portano successivamente essecezionale per le strutture metalliche”, ed alle altre opere D.M. 9 gennaio 1996 avente in allegato le “*Norme tecniche per il calcolo, per la esecuzione delle opere*”.

Nella esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dal

OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO

Art 45

Legge 10 gennaio 1991, n.10 nonché i relativi regolamenti di attuazione.

In particolare, nell'impiantistica, dovranno, essere rispettate la Legge 5 marzo 1990, n.46 e la da tale negligenza potessero derivare.

Lavori L'ubicazione di ogni passaggio ed all'aggiamento resitando obbligato, in difetto, oltre che ad effettuare in ogni caso tali lavori, a provvedere a propria cura e spese alla riparazione di tutti i danni che tubi di canalizzazione di qualsiasi genere, e ciò anche nel caso che gli impianti, in tutto od in parte, fossero scottorati. In questo caso l'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto tempestivamente alla Direzione Lavori gli impianti da installare tutte i necessari forti, incavi, ecc. per il passaggio di L'Appaltatore dovrà predisporre nelle murature tutti i necessari forti, incavi, ecc. per il passaggio di

curia della Direzione e tralasciare nella esecuzione di particolare da soloporte alla approvazione della cura degli impianti da installare delle opere in appalto dovranno essere adeguatamente calcolate a unitamente agli esecutivi, saranno corredati da visiti, nulla — osta o licenze eventualmente previsti da leggi o regolamenti.

IMPIANTI.

Dovranno comunque essere rispettate, in ordine ai tempi di emanazione, le norme tecniche di cui ai decreti visiti all'art.1 della legge 2 febbraio 1974, n.64.

Dovranno, le relative varianti o sovrappendenoli alla propria firma e a quella di un ingegnere od Architetto del caso, le relative varianti o sovrappendenoli alla propria firma e a quella di un ingegnere od Architetto dimensionamento strutturale, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire la relativa verifica proponendone, se alla approvazione della Direzione Lavori. Qualora il progetto forse già corredato di calcoli ed esecutivi di predisporre il calcolo ed il dimensionamento esecutivo di tutte le strutture in elevazione, alle prime strettamente correlate ed unitamente alle quali costituiranno un unico progetto strutturale da soloporte analogamente a quanto effettuato per quelle in fondazione, l'Appaltatore sarà tenuto a studiare ed a

Prese organiche di tutti i fattori si sollecitarono interi ed esterni che influiscono sulle opere.

STRUTTURE ED OPERE IN ELEVAZIONE.

approvate con D.M. 11 marzo 1988, e ss.mm.ed il.

Progettazione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”

5.1.3 COSTRUZIONI IN ZONE DA CONSOLIDARE.

Salvo i manufatti di produzione occasionale, portamento appartenente a due categorie di serie: "serie dichiarata" o "serie controllo". In ogni caso l'impegno di manifatturati prefabbricati dichiarati in normale e precompresso, mischi in letterizio e cementato armato ed in complessi in metalli fabbricati in serie e che assolvono una funzione statica sarà subordinato, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n.1086, alla avvenuta preventiva comunicazione, da parte della Ditta produttrice, al Ministro ILL.PP., della documentazione prescritta alle lettere a), b), c), d), delle stesse articoli. Inoltre, a norma 1971, n.1086, alla avvenuta preventiva comunicazione, da parte della Ditta produttrice, al Ministro dei lavori pubblici il quale con il decreto 11 dicembre 1996, ogni formatura di manifatturati prefabbricati dovrà essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma della l.9, anche copia del certificato d'origine dovrà essere allegata alla relazione del Direttore delle opere di cui responsabilità che la legge attribuisce al costituente) e dal tecnico responsabile della produzione.

5.1.2 COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE.

Per le strutture, le murature, le rifiniture, le installazioni e gli impianti dovranno essere adeguatamente protette (sia in fase di esecuzione, che a costruzione ultimata) dall'azione degli elementi pericolosi di natura sismica (in muratura, in cemento armato, in acciaio o misti), dovranne realizzarne in zone dichiarate sismiche (in muratura, in cemento armato, in acciaio o misti), dovranno avere calcolate ed eseguite con l'osservanza della normativa emanata con la Legge 2 febbraio 1974, n.64 avente per oggetto: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" essere calcolate ed eseguite con l'osservanza della normativa emanata con D.M. 16 gennaio 1996 e successive integrazioni.

A norma dell'art. 18 della stessa Legge, nelle localtà sismiche, ad eccezione di quelle a bassa risimilità all'appalto indicato nel decreto di cui II^o comma dell'art. 3, i lavori non portano essere iniziati senza preventiva autorizzazione scritta da uno degli Uffici di cui in precedenza.

5.1.1 PROTEZIONE DELLE OPERE - COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A TUTELA

Art 49

Nell'esecuzione dei solai in argomento dovrà essere rispettato quanto previsto al punto 7, Parte I^o delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in acciaio o misti", dove si specifica la necessità di riferimento a "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in acciaio o misti", emanate con il D.M. citato. Per i solai costituiti da cementi a un solo strato e precompressi in serie stabiliti, che dovesse comporre parte gettati in opera, verranno applicate le disposizioni particolari riportate al punto 7.3, Parte I^o delle "Norme". Elementi fabbricati in precompresso in serie stabiliti, che dovesse comporre parte gettati in cementi a un solo strato e precompressi" emanate con il D.M. citato. Per i solai costituiti da cementi a un solo strato e precompressi in serie stabiliti, che dovesse comporre parte gettati in opera, verranno applicate le disposizioni particolari riportate al punto 7.3, Parte I^o delle "Norme". Per i solai da realizzare in zone sismiche dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al punto C.9.8.2, delle "Norme tecniche" emanate con D.M. 16 gennaio 1996. Ove poi fosse previsto l'impegno minaccia od insufficiente delle protezioni in argomento, risultando anzi lo stesso obbligato al mancamento di sufficiente protezione delle strutture in argomento, salvo il risarcimento all'ammittitazione di ari di eventuali danni dipendenti.

SOLAI E SOLAI IN CEMENTO ARMATO

Art 48

Dovranno essere realizzate con l'osservanza delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in acciaio" riportate nella Parte II^o del D.M. 9 gennaio 1996 nonché, per quanto concerne le zone sismiche, con il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n.64, e ss. Dovranno essere realizzate con l'osservanza delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in acciaio" riportate nella Parte II^o del D.M. 9 gennaio 1996 nonché, per quanto concerne le zone sismiche, con il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n.64, e ss.

OPERE CON STRUTTURE IN ACCIAIO

Art 47

dell'opera.

Copia del certificato d'origine dovrà essere allegata alla relazione del Direttore delle opere di cui da un certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con ciò assume per i manifatturati stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costituente) e dal tecnico responsabile della produzione.

Copia del certificato d'origine dovrà essere allegata alla relazione del Direttore delle opere di cui da un certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con ciò assume per i manifatturati stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costituente) e dal tecnico responsabile della produzione.

Preferibilmente dovrà essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma della l.9, anche copia del certificato d'origine dovrà essere allegata alla relazione del Direttore delle opere di cui da un certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con ciò assume per i manifatturati stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costituente) e dal tecnico responsabile della produzione.

Per la realizzazione delle strutture in acciaio dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dalla legge 5 novembre 1971, n.1086. Il progettista delle strutture sarà responsabile delle strutture dovranno essere realizzate con l'osservanza delle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in acciaio" riportate nella Parte II^o del D.M. 9 gennaio 1996, ogni formatura di manifatturati prefabbricati dovrà essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo comma della l.9, anche copia del certificato d'origine firmato dal produttore (il quale con ciò assume per i manifatturati stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costituente) e dal tecnico responsabile della produzione.

Salvo i manufatti di produzione occasionale, portamento appartenente a due categorie di serie: "serie dichiarata" o "serie controllo". In ogni caso l'impegno di manifatturati prefabbricati dichiarati in normale e precompresso, mischi in letterizio e cementato armato ed in complessi in metalli fabbricati in serie e preventivamente approvato con D.M. 16 gennaio 1996 nonché, i lavori non portano essere iniziati senza preventiva autorizzazione scritta da uno degli Uffici di cui in precedenza.

A norma dell'art.2 della Legge 2 febbraio 1974, n.64, in tutti i territori comunali o loro punti, nei quali siano intervenuti od intervergano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento abitativo, sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria e di ristruttura, potrà essere eseguita senza la previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico della Regione o dell'Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti.

Ove peraltro le opere in appalto ricadessero nelle zone controllate dal presente articolo, l'appaltatore sarà tenuto a munirsi, ancora prima di dare inizio ai lavori, dell'autorizzazione prescritta.

51.2 NOLI.

di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compenstata ogni spesa per fornire gli operatori attrezzati ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'iluminazione dei cantieri e l'eventuale lavoro notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per i fortunati ed accessori giuridica dei rapporti collettivi.

L'eggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convallidati a norma delle leggi sulla disciplina Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle

51.1 MANO D'OPERA - MERCEDI.

Le prestazioni in economia diretta ed i negozi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno riconosciute se non costituiscono ad un prezzo ordinario di servizio od autorizzazione

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art 51

potessero più essere accettate.
Le prestazioni che verifichino il richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in per le necessarie per questa ritenesse opportune; parallelamente a obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa costituzioni che consentano a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e presentanza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).

La Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e oppure in luoghi comunque designati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in appalto, siano esse di limitata entità o degne a piccoli tratti a qualità all'altezza o profondità, atti del contratto si intendono applicabili ad opere eseguiti secondo quanto prescritto e precisato negli articoli le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dello Elenco stesso facente parte le quantità di lavoro da compiersi a misura che risultano eseguiti.

Le norme di valutazione e di misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di

50.2 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI.

ed in particolare nell'articolo 26, ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.
Nel prezzi contrattuali si intende quindi sempre la comparsa e compenstata ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, intera mandopera specializzata, qualificata e continua; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori dichiarazione nelle norme di accettazione di esecuzione sia nel presente C.S.A., che negli altri articoli, complessivamente ultimo nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nell'appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente C.S.A.

gli impianti in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltante rispondenti sotto omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessari per rendere funzionanti le opere e menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e riforniture eventuali che possono stare pertanto l'Appaltatore, nel formularle la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri dare i lavori compelti in ogni loro parte e nei termini assennati.

Nel prezzi netti contrattuali sono compresi i costi di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari per non esplicitamente richiamati, devono intendersi come misura conseguenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a che se pur non esplicitamente richiamati, come misura conseguenziali nella esecuzione specifiche richiamati e specificati nel presente C.S.A. e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, a tutto suo rischio.

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

50.1 OBBLIGHI ED ONERI COMPRENSATI CON I PREZZI DI APPALTO.

NORME GENERALI

Art 50

CAPITOLO VI^o NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Nel prezzo del noli dovrà intendersi compresa e composta ogni spesa per dare le macchine perfezionate funzionanti in cantieri, con le caratteristiche richieste, complete di condutture, operai specializzati e relativi manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavoro.
- Nel prezzo dei materiali a parte dovranno intendersi compresi e compendiati tutti gli oneri e le spese necessarie a pie' d'opera dovranno intendersi compresi e compendiati tutti i materiali approntati a misura voluti a misura di appaltatore, i cui costi saranno compresi nel prezzo del lavoro.
- Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto nell'articolo 26 del Capitolo Generale.

52.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.

Nel prezzo del lavoro valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la formatura, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di imposta, le imprese di misurazione e riconoscimento dei canteri, le opere provvisoriali di ogni genere e entità, le spese generali, l'utilità superflua effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature, le strutture da demolire e rimuovere. Tali prezzi comprendono in particolare i punti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacciatore, nonché la scelta, la pulizia, il deposito di tutti i materiali, le attrezzature e pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

La demolizione dei fabbri, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verrà autorizzata dalla Direzione Lavori, verranno addibitati allo stesso prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istitueno apposito nuovo prezzo. L'imposto complessivo dei materiali costi valutati verrà detratto dall'imposto dei lavori, in conformità al disposto dell'art. 40 del Capitolo Generale.

52.2 SCAVI IN GENERE.

I materiali utilizzabili che dovranno venire reimpiegati dalla Appaltatore, su richiesta di Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore dovrà ritenersi comprensito per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per:

- Iseccuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l'innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato e/o a rilento e/o a rilento a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di riporto e le eventuali indennità di deposito;
- La regolarizzazione delle scarpe o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo rilento altroto alle murature o diengaggi, altroto e sopra le condotte di scarico in rilevato o a rilento e/o a rilento a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di riporto e le eventuali indennità di deposito;

25.2.1 Oneri generali.

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Art 52

Tutti gli oneri e le spese generali e l'utilità dell'Appaltatore, le spese generali e l'utilità dell'Appaltatore sono comprese nel prezzo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà essere compresa l'approntamento di ogni strumento di misurazione e riconoscimento dei canteri, le spese per la formatura, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di imposta, le imprese di misurazione e riconoscimento dei canteri, le opere provvisoriali di ogni genere e entità, le spese generali, l'utilità superflua effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature, le strutture da demolire e rimuovere. Tali prezzi comprendono in particolare i punti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacciatore, nonché la scelta, la pulizia, il deposito di tutti i materiali, le attrezzature e pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume di quella utilizzabile, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verrà autorizzata dalla Direzione Lavori, verranno addibitati allo stesso prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istitueno apposito nuovo prezzo. L'imposto complessivo dei materiali costi valutati verrà detratto dall'imposto dei lavori, in conformità al disposto dell'art. 40 del Capitolo Generale.

I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni e riconosciute per le spese per la formatura, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di imposta, le imprese di misurazione e riconoscimento dei canteri, le opere provvisoriali di ogni genere e entità, le spese generali, l'utilità superflua effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature, le strutture da demolire e rimuovere. Tali prezzi comprendono in particolare i punti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacciatore, nonché la scelta, la pulizia, il deposito di tutti i materiali, le attrezzature e pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

Nel prezzo del lavoro valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la formatura, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di imposta, le imprese di misurazione e riconoscimento dei canteri, le opere provvisoriali di ogni genere e entità, le spese generali, l'utilità superflua effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature, le strutture da demolire e rimuovere. Tali prezzi comprendono in particolare i punti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacciatore, nonché la scelta, la pulizia, il deposito di tutti i materiali, le attrezzature e pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

51.3 MATERIALE A PIE' D'OPERA.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed imoperosita, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utilità dell'Appaltatore.

Nel prezzo del noli dovrà intendersi compresa a pie' d'opera dovranno intendersi compresi e compendiati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantieri a misura voluta a misura di appaltatore, i cui costi saranno compresi nel prezzo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovrà essere compresa l'approntamento di ogni strumento di misurazione e riconoscimento dei canteri, le spese per la formatura, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di imposta, le imprese di misurazione e riconoscimento dei canteri, le opere provvisoriali di ogni genere e entità, le spese generali, l'utilità superflua effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature, le strutture da demolire e rimuovere. Tali prezzi comprendono in particolare i punti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacciatore, nonché la scelta, la pulizia, il deposito di tutti i materiali, le attrezzature e pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere.

Nel prezzo del noli dovrà intendersi compresa e composta ogni spesa per dare le macchine perfezionate funzionanti in cantieri, con le caratteristiche richieste, complete di condutture, operai specializzati e relativi manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavoro.

I sovrapprezzati per scavi subacquei, in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di fondazione, saranno valutati per il loro volume, con le norme e le modalità prescritte nel precedente punto 47.2.3, e per zone successive, a partire dal piano orizzontale a quota di 0,20 m sotto il livello normale delle acque stabiliosi senza emersione nei cavi, procedendo verso il basso.

52.2.4 Scavi subacquei.

Incluso nello scavo di fondazione anche il volume occupato dalle strutture stesse.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impegno di casseri, parate e simili strutture, sarà fino ad 1,50 m, di 80 cm per profondità da 1,51 a 3,00 m e di 100 cm per maggiori profondità.

Tubi aumentato di $40 + D/4$ cm, con un minimo comitabile di 60 cm di larghezza per profondità di scavo ecc., la larghezza massima dei cavi sarà comunitata, salvo diversa disposizione, al diametro estremo dell'acquaedotto.

Negli scavi occorrenti per la costruzione delle opere di sottosuolo, quali fognature, acqueodotti, campanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente compiuto.

Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampionate, la base di fondazione di cui in precedenza si intendeva limitata alla proiezione delle sovrasanze parate verticali e lo scavo di campagna si raddoppia in effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente compiuto.

sbancamento e come tale sarà riportata nei relativi conti.

orizzontale passante per il caviglio più depreso; la parte sovrastante sarà considerata volume di successivo, valutando però in ogni sezione di fondazione la parte sovrastante al piano orizzontale, del cavo con caviglio a quota diversa, il volume verrà calcolato col metodo delle sezioni eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondità previste dai prezzi di Elenco.

Per gli scavi per la fondazione sotto il piano di sbancamento e del terreno naturale, tale volume sarà fondazione per la profondità determinata col metodo previsto dalla superficie della

52.2.3 Scavi di fondazione

terreno preesistente alla formazione dei rilevati stessi.

per la costruzione di opere murarie di attraversamento o consolidamento, per tutta la parte sovrastante il parato contabilizzato come scavi di sbancamento ghi scavi e tali da praticare nei rilevati già eseguiti, saranno contabilizzati con le due sezioni sara pagato col prezzo degli scavi di sbancamento. Altrese si unisce, del fossi di guardia e del canale sarà pagato col prezzo degli scavi di sbancamento.

Nelle sistematizzazioni stradali ed esterne in genere, lo scavo del cassonetto (nei tratti in trincea), delle definizione delle quote e delle sagome di scavo, anche ad operazione ultimata (2).

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, che verranno rilevate in contradditorio dall'Appaltatore all'atto della consegna, ove necessario per l'estatta

52.2.2 Scavi di sbancamento.

l'impegno dei materiali provvisti dagli scavi.

Per il resto competerà all'Appaltatore l'onere del caricoamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun

effettuare a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere.

Tutti i materiali provvisti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell'Amministrazione appaltante, che ne disporrà come terza parte di proprietà. L'Appaltatore potrà usufruire dei materiali necessari all'esecuzione se ricognoscibili idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai quantitativi necessari all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavori per le quali è stabilito il prezzo di Elenco per

provvedere a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere.

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggiore lavoro di materie.

Nel caso di scavi in materie di qualità naturale e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si intendono comprensati nei relativi prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti di passaggi, attraversamenti ecc.

- Le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l'esecuzione dei trasporti delle parziali o totali del legname o dei ferri;
- Le pialcature, sbandaccature, scomposizioni estrazionali ed allontanamento, nonché sfiduci, deterioramenti e perdite complessive di qualità imponente in misura ed importanza e genere, comprese le

Il prezzo dei pali, oltre a quanto particolarmente previsto per ciascun tipo, comprende le eventuali spese per il trasporto e la manutenzione degli stessi.

Il prezzo dei pali e quello di collaudo. Nessuna maggiorazione di prezzo comporterà peraltro per l'esecuzione delle opere in quelle zone in cui non sono previste le spese per il trasporto e la manutenzione degli stessi.

52.4 PALI DI FONDAZIONE.

Nella formazione dei rilevati è compreso l'onore della stessa a strati delle materie negli spessori necessari, la formazione delle banche in detti strati, se previsti, e la profilatura delle scarpe. Nei rilevati molte non si darà luogo a contabilizzazione di scavo di cassonetto ed il volume del rilevato sarà considerato per quello reale,dedotto, per la parte delle careggiate, quello relativo al cassonetto.

Dal complesso del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi occupati da eventuali manufatti di attraversamento, qualora la superficie complessiva della sezione retta degli stessi dovesse risultare non superiore a 0,50 m² (3).

Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scalcinamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati meccanicamente gli scavi per la preparazione dei piani di posa verranno valutati solo se spinti, su richiesta della Direzione, a profondità superiore a 20 cm dal piano di campagna ed unicamente per i volumi eccedenti tali profondità.

Ultimamente, le spese per permettere di utilizzare gli strumenti di rilevazione del terreno per la profilatura a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati valutati a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati

Il prezzo dei rilevati con materiali provvisori da cave di presito si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei rilevati in cave di presito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimo, le spese per permettere di utilizzare gli strumenti di rilevazione del terreno per la profilatura a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati

Nel prezzo dei rilevati con materiali provvisori da cave di presito gli oneri relativi al costo dell'eliminazione di piane, oltre a radici, nonché di materie contenenti sostanze organiche.

Ultimamente, le spese per permettere di utilizzare gli strumenti di rilevazione del terreno per la profilatura a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento. Per i rilevati costipati

Il volume dei rilevati e dei rimetti eseguiti eseguiti secondo le cave di presito, verrà

Il volume dei rilevati e dei rimetti eseguiti eseguiti secondo le cave di presito approssimazione.

Il volume dei rilevati e dei rimetti eseguiti con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

Volumi di limitata entità e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

Il volume dei rilevati e dei rimetti sarà misurato col metodo delle sezioni ragguaglia, ovvero per

52.3 RILEVATI E RINTERRI.

La misurazione delle terebrazioni geognostiche sarà eseguita per la lunghezza effettiva della zona attraversata, in base alla quota raggiunta a partire da quella del terreno circostante o dal fondo dei pozzi e degli scavi di fondazione.

52.2.6 Terebrazioni geognostiche.

Lo scavo in pozzo a cielo aperto verrà contabilizzato con gli appositi prezzi di Elenco. Tali prezzi verranno per applicati quando i pozzi doveressero superare la profondità di 5,00 m del piano di campagna; per profondità fino a 5,00 m lo scavo verrà contabilizzato e pagato come scavo di fondazione.

Il volume degli scavi per cunicoli e pozzi dovra essere valutato geometricamente, in base alle sezioni presentate per ciascun tratto. Ogni maggiora scavo non verrà contabilizzata ed anzi l'appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese il riempimento dei vani, tra investimenti e terreno, con muratura in malta o calcestruzzo.

Il volume degli scavi per cunicoli e pozzi dovra essere valutato geometricamente, in base alle sezioni presentate per ciascun tratto. Ogni maggiora scavo non verrà contabilizzata ed anzi l'appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese il riempimento dei vani, tra investimenti e terreno, con muratura in malta o calcestruzzo.

52.2.5 Scavi di cunicolo e pozzi.

Nel caso che l'amministrazione si avvalesse della facoltà di eseguire in economia gli esaurimenti d'accusa ed i prosicugamenti dei cavi, con valutazione separata di tale lavoro, lo scavo entro i cavi così prosciugati verrà valutato così come prescritto al precedente punto 54.2.3.

I prezzi di Elenco saranno applicabili, anche per quegli scavi, unicameriche e rispettivamente ai volumi realizzati in zone comprese fra coppie di piani di delimitazione, posti a quote diverse ed appositamente specificate dagli stessi prezzi.

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume od alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure riemanendo per quest'ultimo, all'Appaltatore, l'onne per la successiva eventualità loro chiusura con 0,50 m² e dei vuoti di canne fumarie, gola per tubazioni e simili che abbiano sezione superiore a 0,25 m², prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta detrazione delle aperture a catenegeola, in base a misure prese allo stesso modo sarà sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastata di pietra, piattabande, ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali da valutarsi con altri materiali di cotto o di tipo diverso, secondo prescrizione.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovesse essere eseguita con paramento a faccia vista, si intende compreso il rincatto delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno doveressero costituire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle formazioni di spalle, sguini, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, successivamente addossarsi materiali per la formazione di intonaci, è altresì compreso ogni onore per la Nei prezzi delle murature da eseguire con materiale con pietre di propria della Amministrazione è compreso volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso. Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si nonché per la formazione degli incastri per il collegamento in opera di pietre da taglio ad articolati. Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovesse essere eseguita con paramento a faccia vista, si intende compreso il rincatto delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno doveressero costituire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle formazioni di spalle, sguini, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, successivamente addossarsi materiali per la formazione di intonaci, è altresì compreso ogni onore per la Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovesse essere eseguita con paramento a faccia vista, si intende compreso il rincatto delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno doveressero costituire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle formazioni di spalle, sguini, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, successivamente addossarsi materiali per la formazione di intonaci, è altresì compreso ogni onore per la Nei prezzi delle murature a secco - Riempiementi di pietrame - Vespa. La muratura a secco sarà valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende lavorazione, collegamento in opera ecc. I vespa di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in pietrame, a metro quadrato di cubo, per il suo volume effettivo misurato in opera. Il riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o comunque effettuato, sarà valutato a metro cubo della formazione del cordolo in conglomero cementizio. La muratura di pietrame a secco sarà valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende lavorazione, collegamento in opera ecc. I vespa di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in laterizio.

52.5.3 Muratura mista di pietrame e mattoni.
La muratura mista di pietrame e mattoni sarà misurata come le murature in genere, con i relativi spallotti, sguini, parapetti, ecc.

52.5.4 Muratura in pietra da taglio.
La muratura in pietra da taglio da valutare a lunghezza saranno misurati secondo il lato di parallelepipedo retto circoscivibile. I prezzi da valutare a lunghezza saranno misurati secondo il lato di parallelepipedo sviluppo.

52.5.5 Murature di mattoni ad una testa od in foglio.
La muratura in pietra da taglio a volume verrà sempre misurata in base al minimo soltanto le aperture di superficie superiore ad 1,00 m². In ogni caso nel prezzo si intende compresa e composta la formazione d'ordini, spalle, piattabande nonché, se non diversamente disposto, la soltanto la mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a volume per pieno, al ristico, dunque, deducendo

52.5.6 Pareti di tamponamenti a cassetta.
La valutazione delle pareti di tamponamento a doppia struttura (a cassetta) sarà effettuata in base alla riguardante.

52.5.7 Volte - Archi - Piattabande.
Sarà peraltro compiuta come misurata a cassetta anche la doppia singola che andasse a ridosso dei pilastri e delle travi, a mascheramento di tali strutture.

Le volte, gli archi e le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno valutati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati. Nei prezzi di Elenco si intende compresa tutta le formule, lavorazione e magisteri per dare le strutture di che trattasi compiute in opera, con tutti i guanti delle facce viste frontali e di intradosso profilati e

stuccati.

L'onore delle armature principali di sostegno delle casseroforme per i getti di conglomero a detti getti e, nel caso di valutazione scotoparata delle casseroforme, nel prezzo relativo a queste ultime. Lo cementizio, semplice od armato, a qualsunque altezza, è compreso in genere nei prezzi di Elenco relativi a casseroforme o venisse gettata fuori opera o colleghata alle nervature con getti di sigillo.

- 52.7.2. Armature principali.**
- Per le solletoe e gli sbalzi gettati su nervature prefabbricate, per il caso di cui sopra, verrà sempre applicato l'apposito prezzo di Elenco, ancorando la solletoe venisse gettata senza l'uso di vere e proprie casseroforme o venisse gettata fuori opera a colleghata alle nervature con getti di sigillo.
- Le casseroforme e le armature secondarie, ovve il relativo onore non fosse compenetrata nel prezzo calcestruzzo e/o dei conglomerati, saranno compilate in base allo sviluppo delle facce a contatto del calcestruzzo e/o dei conglomerati, escludendo di norma le superfici superiori dei getti con l'incisione sullo' orizzontale inferiore al 50%.
- 52.7.1. Casseroforme ed armature secondarie (5).**

Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e comprensate con i prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano.

52.7 CASSEROFORME - ARMATURE - CENTINATURE.

Per gli elementi a carattere oriammentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verrà effettuata considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscribibile a ciascuna pezzo ed il prezzo dovrà ritenersi comprensivo, oltre che dell'armatura metallica, anche di ogni onore di collocazione.

I lastri di copertura in cemento armato misurati in opera, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo per essi nel relativo di armatura e la matta per la messa in opera. In caso diverso, rientrano nella categoria del cemento armato.

Nei prezzi di Elenco dei conglomerati darà diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.

Per gli stampi, di ogni forma, i casseri, le casseroforme di contenimento, se non diversamente prescritte, compresi e comprensati la formatura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d'opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la confezione: sono altri i prezzi compresi, se non anche compresi e comprensati i costi di Elenco dei conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi ogni eccezione, ancora che inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione del lavoro, lasciando soltanto la deduzione delle eventuali massicce previste in modo qualsiasi quindi ogni eccezione, se prevista, si farà in base alle dimensioni prescritte.

I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, similmente a quelli di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.

Progetti a agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.

La misurazione dei particolari per i cementi armati, che verranno considerati da galli oneri la formatura e posa in opera degli acciai per i cementi armati, che verranno considerati da galli generale, costituiti di getto in opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la formatura e posa in opera degli acciai per i cementi armati, che verranno considerati da galli.

52.6 CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI.

La misurazione dei particolari in pierrame e delle cotine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva,dedotti i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale (4).

La misurazione dei particolari per la loro superficie di mattoni verrà effettuata per la loro superficie costituita dalla muratura interma.

I prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce visite, con valutazione separata della muratura, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce visite, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggiore costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quella del materiale impiegato per la costituzione della muratura interma.

- 52.5.9. Paramenti delle murature.**
- Qualora la muratura in aggregato fosse di tipo diverso rispetto alla struttura sulla quale insiste, la parte incastriata sarà considerata della stessa specie della medesima struttura.
- Le ossature di comici, cornicioni, lesene, ecc., di aggregato previsto per il esterno del muro saranno valutate per il loro effettivo volume in aggregato, con l'applicazione dei prezzi di Elenco per le relative murature, maggiorate del sovrapprezzo previsto nello' Elenco stesso.
- Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, piastri, ecc., di aggregato superiore a 5 cm sul filo esterno del muro saranno valutate per il loro effettivo volume in aggregato, di cui il sovrapprezzo previsto per il Elenco per le relative murature.
- 52.5.8. Ossature di cornici, cornicioni, lesene, piastri, ecc.**

Le volte, gli archi e le piallabande di mattoni, in foglio o ad una testa, saranno valutati in base alla loro superficie, con i prezzi delle relative murature.

• la formitura e posa in opera delle lastre prefabbricate, irrigidite dai panelelli di rete eletrosaldata e dai dare la struttura composta e finita in ogni sua parte, ed in particolare:

Il prezzo relativo ai solai e sollette di cui al presente titolo comprende ogni onore e formitura per maggiore resistenza (trave e ammagni) (7), il laterizio fosse sostituito da calcestruzzo.

52.9.2. Solai e sollette con lastre prefabbricate portanti ed autoportanti.

Nel prezzo dei solai in cemento armato misito a lattezzi dovrà intendersi compresa e composta la formitura, lavorazione e posa in opera delle ammature metalliche, resistente e di ripartizione. Il prezzo a metro quadrato si applicherà anche, senza alcuna maggiorazione e se non diversamente disposto, a quelle parti di solao in cui per resistere ai momenti negativi (zone d'incastro) o per costituire fasce di maggiore resistenza (trave e ammagni) (7), il laterizio fosse sostituito da calcestruzzo.

52.9.1. Solai in cemento armato misto a laterizi.

I solai a sbalzo saranno considerati entità, ai fini solo della classifica, di luce netta pari a 2,5 volte la luce tratta appoggio.

I solai a sbalzo saranno misita e nevratura saranno considerati per gli stessi fini, di quelle parti alla media delle due luci nette (6). I solai per falda inclinata saranno misurati sulla luce effettiva dello sbalzo (6). Quelli a struttura mista e nevratura incrociata saranno considerati, per gli stessi fini, di quelle piante del massetto di solofondo per i pavimenti; sono altresì comprese le cassetteforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entità, ogni opera è materiale occorrente per dare i solai complessamente finiti e pronti per la pavimentazione e per l'intonaco.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onore per lo spianamento superiore con matta sino al piano di posa del massetto di solofondo per i pavimenti; sono altresì comprese le cassetteforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entità, ogni opera è materiale occorrente per dare i solai complessamente finiti e pronti per la pavimentazione e per l'intonaco.

I solai in cemento armato valutati, salvo diverse disposizioni, a metro cubo, come ogni altra opera in cemento armato. Qui altro tipo di solao sarà invece valutato a metro quadrato, in base alla superficie netta dei vari sottostanti (qualunque fosse la forma di questi, misurata al prezzo delle murature esclusi nel primo caso la presa e l'appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travate principali di perimetro) od in base alla superficie determinata dal filo interno delle travate di delimitazione, alla opera in cemento armato. Qui altro tipo di solao sarà invece valutato a metro quadrato, in base alla superficie netta dei vari sottostanti (qualunque fosse la forma di questi, misurata al prezzo delle murature esclusi nel primo caso la presa e l'appoggio sulle murature stesse e, nel secondo, la larghezza delle travate principali di perimetro) od in base alla superficie determinata dal filo interno delle travate di delimitazione, compresa l'acca esterna degli apparecchi di bloccaggio per i cavii scorrevoli e tra le testate delle strutture per i fili di acciaio per il prezzo che la massa unitaria di 7,85 kg/dm³.

52.9.0. Norme generali.

52.9. SOLAI

I solai in cemento armato saranno valutati, salvo diverse disposizioni, a metro cubo, come ogni altra opera in cemento armato valutata, salvo diverse disposizioni, a metro cubo, come ogni altra opera in cemento armato ordinario sara dato in opera nelie cassetteforme, con tutta le piegature, le sagomature, le guinzioni, le sovrapposizioni e le legature presentate ed in genere con tutta gli oneri previsti per detta catena.

Resta inteso che l'acciaio per cemento ordinario sarà dato in cemento armato cemantizzato sovrapposizioni per le guinzioni, le sagomature, le guinzioni, le sovrapposizioni e le legature presentate ed in genere con tutta le piegature, le sagomature, le guinzioni, le sovrapposizioni e le legature presentate ed in genere con tutta gli oneri previsti per detta catena.

La massa dell'acciaio armónico per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizato determinata multuplicando lo sviluppo lineare effettivo do ogni barra (seguenza sagomature ed

sovraposizioni per le guinzute non previste né necessarie. La massa dell'acciaio verrà in ogni caso risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando le quantità superiori, le legature e le

verrà determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e lunghezze

La massa delle baree in acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizato

52.8.1. Acciaio per strutture in cemento armato ordinario.

52.8. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.

Per valori inferiori di detto rapporto non verrà riconosciuto alcun compenso per centimetre, maggiore del 10%.

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armatura principale di solegno, sono comprensate a parte le centimature, con il sovrapprezzo di Elenco compunito a metro quadrato di

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armatura principale di solegno, sono comprensate a parte le centimature, con il sovrapprezzo di Elenco compunito a metro quadrato di

52.7.3. Centime per archi e volte.

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armatura principale di solegno, sono comprensate a parte le centimature, con il sovrapprezzo di Elenco compunito a metro quadrato di

stesso valore le armature di soltegno delle cassetteforme per piattabande, traviate e sbalzi, o di soltegno

con i criteri che, nel caso, verranno appositamente stabiliti.

Per luci maggiori di 10,00 m di luce netta o di aggesso,

della centimatura per volte, per opere fino a 10,00 m di luce netta o di aggesso.

stesso valore le armature di soltegno delle cassetteforme per piattabande, traviate e sbalzi, o di soltegno

precedente punto 54.7.2.

intendendosi l'onore relativo compreso tra quelli inneri alle armature principali di soltegno di cui ai

Per valori inferiori di detto rapporto non verrà riconosciuto alcun compenso per centimetre, maggiore del 10%.

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armatura principale di solegno, sono comprensate a parte le centimature, con il sovrapprezzo di Elenco compunito a metro quadrato di

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armatura principale di solegno, sono comprensate a parte le centimature, con il sovrapprezzo di Elenco compunito a metro quadrato di

52.7.4. Centime per archi e volte.

Per luci maggiori di 10,00 m, oltre al pagamento del compenso per armatura principale di solegno, sono comprensate a parte le centimature, con il sovrapprezzo di Elenco compunito a metro quadrato di

stesso valore le armature di soltegno delle cassetteforme per piattabande, traviate e sbalzi, o di soltegno

con i criteri che, nel caso, verranno appositamente stabiliti.

I pavimenti, di qualsiasi genere, saranno valutati per la loro superficie in vista tra le pareti o elementi di delimitazione perimetrale, con esclusione delle parti ammortate sotto intonaco o coniugue

52.14. Norme generali.

52.14.1. PAVIMENTI.

I pezzi di Elenco relativi agli isolamenti termo-acustici complessano tutti gli accorgimenti (sigillature, stucchi, nastriature, ecc.) atti ad eliminare vie d'aria e punti termici od acustici.

Per la valutazione degli isolamenti termici dovrà farsi riferimento generale alla norma UNI 7665-70 (Superficie coibente - Metodo di misurazione) e, per la coibentazione di tubazioni e pezzi speciali, alle norme UNI 7213-73 a 7217-73.

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sarà effettuata in base alla superficie del pavimento presso il punto più distico delle pareti, restando compresa nel prezzo i prescritti risvolti, le sovrapposizioni, ecc. Dal massetto di conglomerato cementizio, qualora si identifichi con quello della sovrastrante pavimentazione, presso degli isolamenti, se eseguiti con fibre di vetro o con fibre minerali, deve intendersi escluso il prezzo degli isolamenti, restando compresa nel prezzo i prescritti risvolti, le sovrapposizioni, ecc. Dal presso il distico delle pareti, restando compresa nel prezzo i prescritti risvolti, le sovrapposizioni, ecc. Da

La valutazione degli isolamenti di pavimento sarà effettuata in base alla superficie del pavimento di parete effettivamente isolata, con detrazione dei vuoti di superficie maggiori di 0,25 m².

52.13 ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI.

Nei pezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e comprensati, in particolare la preparazione dei supporti, sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo.

Le imposte di Elenco dovrebbero essere comprese e comprensate, in particolare la presentazione degli oneri comportati dalla presenza dei manufatti emergenti.

Le lastre di piombo, rame, acciaio, ecc. interposte nella copertura per i compatti di all'estrema base alla loro superficie effettiva, senza deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché non eccedenti classuna la superficie di 1,00 m², per le parti di superficie maggiori di 1,00 m², verrà detta Leccedenza. In compenso non si terra conto delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri complessi della copertura.

Le imposte di Elenco ai lucernari, camini, acciaio, ecc. interposte nella copertura per i compatti di all'estrema base alla loro superficie effettiva, su piano orizzontali, saranno valutate in base alla loro superficie effettiva, senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti

52.12. IMPERMEABILIZZAZIONI.

Nel prezzo delle coperture a tetto sono compresi e comprensati gli oneri relativi a detta categoria, ad eccezione della grossa armatura (capitale, puntoni, arcatecchi, colmi e costoloni) che verrà valutata a parte, secondo il tipo di materia e le specifiche norme di misurazione.

Nel prezzo delle coperture a tetto sono compresi e comprensati gli oneri relativi a detta categoria, ad eccezione delle lastre di piombo, rame, acciaio, ecc. interposte nella copertura per i compatti di all'estrema

base, secondo il tipo di materia e le specifiche norme di misurazione.

Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la

superficie delle falde senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti

dovunque debuttere per metro). In compenso non si terra conto degli oneri derivanti dalla presenza di tali strutture.

Le coperture a tetto saranno di norma valutate a metro quadrato, misurando geometricamente la

52.11. COPERTURE A TETTO.

In ogni caso nel prezzo dei controsoffitti dovranno intendersi compresi e comprensati tutte le armature ed ogni formitura, magistero e mezzo per dare i controsoffitti perfettamente compatti in opera.

In ogni caso nel prezzo dei controsoffitti dovranno intendersi compresi e comprensati tutte le

proiezioni, secondo quanto specificato in Elenco.

Le coperture a tetto saranno valutate a metro quadrato, portando essere valutati per la loro superficie effettiva od in

misoli (orizzontale, verticale, aumentata del 50%). I controsoffitti di sagoma particolare, a sviluppo della loro proiezione orizzontale, senza alcuna deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti

della loro proiezione orizzontale, di qualsiasi forma e molta, di qualsiasi forma e molta, saranno valutati in base alla superficie

I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e molta, saranno valutati in base alla loro superficie

ventilazione e simili, per i quali tagli, per altri, onere dovuta interarsi compreso nel prezzo.

I controsoffitti perimetrali, senza tener conto degli eventuali raccordi con dette pareti e senza

52.10 CONTROSOFITTI.

- La formitura e posa in opera delle armature aggiantive, nella misura necessaria, ed i getti di conglomerato (8).
- I rialzati metallici portanti,

minore; l'altra parte ricardrà nel caso precedente.

Su tutti i spessori dovrà effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie esistente nei vari stessi (9).

Gli intonaci sui muri di spessore maggiore ad una testa saranno misurati vuoto per pieno, senza segnare, spalle, intardosso dei vari compresi nelle sudette zone, dei parapetti o simili eventualmente detrazione di zone mancanti di intonaco, fino alla superficie di 4,00 m², a compenso delle superfici degli archi dei vari passanti o ciechi.

Gli intonaci su muri interi ad una testa saranno misurati vuoto per pieno, senza effettiva, con detrazione del solai e delle volte le strutture di collegamento sono tutte le superfici effettive, con detrazione del tutto i vuoti, al vivo delle murature, di qualsiasi dimensione essi siano. In nessun caso saranno misurate le superfici degli sgiumi, degli intardosso, delle piattabande o effettiva, con detrazione del tutto i vuoti, al vivo delle murature, di qualsiasi dimensione essi siano.

52.15.1. Intonaci interi.

La valutazione sarà eseguita in base alle superfici in vista effettive, salvo quanto specificato di seguito.

- Intardosso dei solai e delle volte e su tutte le strutture di collegamento cementizie.

- L'esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di successivo;

- L'intarsamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;

- Le riprese contro pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualsiasi genere, la muratura di eventuale guarnizione e

- L'avvertenza che in questo caso gli intonaci verranno misurati come se esistessero già spicoli vivi;

- L'esecuzione di angoli e spigoli a caviglio vivo di arrotondato con raggi non superiori a 5 cm, con altezza, saranno valutati in base alla loro superficie con i prezzi di Elenco, che compensano;

Le rabbocciature, le sbuffature, le articolature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate (spalle, sgiumi, mazzette di vari e finestre, ecc.), o comunque centrata ed a qualsiasi

52.15 INTONACI.

I prezzi di Elenco saranno applicati invariabilmente qualsiasi fosse, piana o curva, la superficie compreso per la formazione dei sabbia o di malta e la sigillatura dei giunti.

I prezzi di Elenco saranno comprensivo di spese di operai e materiali posti in opera, dai prezzi dovuti ritenuti escluso il compenso per la formazione dei massetti di sottofondo, che verranno valutati a parte con i

vista o qualsiasi fosse il fondo su cui le pavimentazioni sono poste in opera, dai prezzi ritenuti escluso il compenso per la formazione dei massetti di sottofondo, che verranno valutati a parte con i

I prezzi di Elenco relativi a tali categorie di lavoro (pavimentazioni in mattonelle d'asfalto, cubetti di pietra, acciottolati, selciati, ecc.) comprendono comprensivo tutti gli oneri specificamente previsti,

I prezzi di Elenco comprendono tutti gli oneri specificamente previsti per detti

52.14.4. Pavimentazioni esterne.

I prezzi di Elenco comprendono tutto gli oneri specificamente previsti per detta

catenaria ed in particolare la liscaatura del sottofondo.

I prezzi di Elenco comprendono tutto gli oneri specificamente previsti per detta

catenaria ed in particolare la liscaatura del sottofondo, se ordinata e se non diversamente prescritto, sarà

Il prezzo di Elenco comprendendo tutto gli oneri specificamente previsti per detta

catenaria (a piombo o con mole ed additivi speciali), se ordinata e se non diversamente prescritto, sarà

Il prezzo di Elenco comprendendo per tali categorie di lavoro, l'arrotatura e la levigatura. L'eventuale

52.14.1. Pavimenti di marmitte e marmittoni - Pavimenti in lastre.

opere stesse.

Il prezzo del pavimento, anche nel caso di solo collocazione in opera, compenso inoltre gli oneri

ed i lavori necessari di ripristino e di racordo con gli intonaci, qualsiasi possa essere l'entità delle

secondo i relativi prezzi.

I prezzi di Elenco per ciascun genere di pavimento comprendono tutto gli oneri di lavorazione e

dissposto, dei massetti di sottofondo, che verranno valutati separatamente, a volume od a superficie

posta in opera intesi a dare i pavimenti stessi completi e ritinti, con esclusione, se non diversamente

imposta. Nella misurazione verranno detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna,

I prezzi di Elenco comprendono tutte gli oneri specificamente previsti per la categoria; comprendono anche l'onere delle eventuali collecamete in opera in diversi periodi di tempo (quando il collecamete non fosse da valutare a parte), qualsiasi risultasse l'ordine di arrivo in catena da considerare separatamente dalla fornitura, sarà valutato in base alla superficie od a numero, secondo dei materiali forniti dalle Ditta costruttori o dall'Ammiristrazione. Il collocaamento in opera, ovvero fosse di materiali non forniti dalla Ditta costruttori (Ammiristrazione), sarà valutato in base alla superficie od a numero, secondo quanto stabilito in Elenco.

I prezzi di Elenco comprendono tutte gli oneri specificamente previsti per la superficie visitata, ovvero non diversamente previsto, saranno anch'essi misurati su una sola faccia, nell'intera rivestimenti, saranno misurati linearmente lungo la linea di massimo sviluppo. I controsopportelli e viceversa, ritenesi sempre compresi nell'onere relativo alla fornitura e posa in opera degli imfissi; disposti, ritenesi sempre comprensori delle commosse ed i copritelli dovranino, se non diversamente larghezza e di 20 cm in altezza. Le mostre, le commosse ed i copritelli dovranino, se non diversamente Le perniarie avvolgibili verranno aumentando la luce netta della apertura di 5 cm in inferiore a tale valore minimo di superficie.

Gli imfissi di superficie inferiore a 1,20 m² verranno ammessi in contabilità con valutazione non se esistenti.

Valetate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, ad intatto chiuso, compreso il telaio fatta ecclisione degli zampilli da incassare nel pavimento o nelle soglie. Le parti continue verranno saranno misurati su una sola faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o cassettone,

Gli imfissi come porte, vetrate copritelli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e

52.18.1. Imfissi in legno.

52.18 INFISSI.

I prezzi di Elenco comprendono tutte gli oneri previsti per la categoria, Per i rivestimenti resintoplastici valgono le norme di cui al precedente punto 54.1.5.; per le tappezzerie quelle di cui al punto 54.19.4.

I rivestimenti di superficie superiore a 0,25 m², di qualunque posse la sagoma e la posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte le zone non rivestite

I rivestimenti di qualunque genere verranno valutati in base alla loro superficie effettiva,

52.17 RIVESTIMENTI.

Nel prezzo di tutte le decorazioni è compresa l'ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre modelli, stampfe morte, l'esecuzione dei campioni e quant'altro occorre, al completamento assature, l'arricciatura di malta, l'intonaco di stucco estamente profilato e levigato, i modini, calchi, non superiore l'aggetto di 0,05 m; l'abbazzatura dei bugnati, il ritocco ed il perfezionamento delle ossature, l'arricciatura di malta, l'intonaco di stucco estamente profilato e levigato, i modini, calchi, non superiore l'aggetto di 0,05 m; l'abbazzatura dei bugnati, il ritocco ed il perfezionamento delle fasce e le mostre di tutte le decorazioni è compresa l'ossatura, sino a che le cornici, le fasce e le mostre

Nel prezzo di ciascuna di qualsiasi profondità, verranno misurati secondo serie (continua o discontinua).

I bugnati, comunque gettati, ed i cassetti di qualsiasi profondità, verranno misurati secondo la loro proiezione su di un piano parallelo al paramento del fondo, senza tener conto dell'aumento di superficie prodotto dall'aggetto delle bugne o della profondità dei cassetti. I prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque fosse la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro disposizione in serie (continua o discontinua).

I prezzi pagati a parte con i corrispondenti prezzi di Elenco. I freghi ed i piovrenti delle cornici, con o senza abbazzatura, ed anche se sagomati e profilati, verranno pagati a parte con i corrispondenti prezzi di Elenco. Ogni risalto (10). I freghi ed i piovrenti delle cornici, con o senza abbazzatura, la misura di lunghezza verrà aumentata di 0,40 m per spigoli, mentre per la maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di 0,40 m per loro membratura più sporgente. Nel prezzo stesso è compreso il compenso per la lavorazione degli spigoli, mentre del loro profilo retto (escalusi i piovrenti ed i freghi) per la lunghezza della molteplicando lo sviluppo lineare del loro profilo retto (escalusi i piovrenti ed i freghi) per la lunghezza della molteplicando i prezzi delle fasce e delle mostre si applicheranno alla superficie ottenuta

I prezzi delle cornici, delle fasce e delle mostre con misure di lunghezza o di superficie.

Le decorazioni, in rapporto ai tipi, verranno valutate con misure di lunghezza o di superficie.

52.16 DECORAZIONI.

Saranno invece compiuti nella loro superficie effettiva gli intonaci eseguiti su cornicioni, balconi, pensiline, ecc., con aggetti superiori ad 1,20 m.

Gli intonaci esterni di qualsiasi tipo saranno valutati in tal modo valutare le sporte e le interranze fino a 25 cm dal piano delle murature esterne. Nel prezzo sono compresi gli oneri per l'esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, slipiti, mostre, architravi, mensole, bugnati, ecc. nonché gli intradossi dei balconi, anche incassati, delle verande, logge, pensiline e cornici di aggesso fino ad 1,20 m.

52.15.2. Intonaci esterni.

Con le valutazioni effettuate come sopra prescritto si intende compensata la vermicatura del trattamento di vermicatura anticorrosiva.

Le perline avvolgibili saranno valutate compuantando due volte e mezzo la superficie appartenente della guida, degli eventuali appreccchi a sprosse e degli accessori tutti per i quali è prescritto il tasso, senza tenere conto di alcuno spessore; il prezzo deve anche rientrare comprensivo della vermicatura telo, persiane avvolgibili saranno valutate compuantando due volte e mezzo la superficie appartenente del superficie della relativa proiezione verticale.

I controspontelli, se vermicati da ambo le parti, saranno valutati compuantando per due volte la definita. Per gli spessori sarà adottato il criterio di cui sopra.

Per le finestre composite di soli battenti a vetri, vermicati dalle due parti, la valutazione verrà effettuata compuantando una sola volta la superficie appartenente in proiezione verticale, prevedentemente definita compuantando una volta e mezzo. Gli spessori verranno valutati come per le porte piane.

Per le porte a vetri, le vetrate e le porte-finestre, vermiciate da entrambe le facce, la superficie verrà effettuata compuantando una sola volta la superficie appartenente.

Per lo stesso tipo di fissi, qualora la vermicatura fosse eseguita da una sola parte, la valutazione lunghezza superfiori non verrà tenuta conto della superficie eccedente.

Per le porte, portoni e similari, vermicati nelle due parti, la valutazione verrà effettuata compuantando la misura della parte della maggiore superficie. La valutazione non terrà conto degli spessori vermiciati dei telai fissi o mobili (e relative mostre e coprifili) fino ad una larghezza in proiezione di 15 cm; per due volte la superficie appartenente in proiezione verticale e comprendente le mostre; i coprifili, ecc., due compensi, non verranno dettati i valori di porto, finimenti, di quadrante superficie. Le fiancate, delle grossezze di ogni specie, delle decorazioni dei valori, delle sprovviste delle cornici, ecc.; in Negli esterni, per la valutazione delle pareti integgiate o Pitturate non si terrà conto dei risalti, verrà effettuata secondo le norme degli itinerari riportate al precedente punto 47.15.1.

52.19.2. Vermicatura di fissi in legno.
Negli ambienti interni la valutazione delle integgiate o Pitturazione, sia di pareti che di soffitti, verrà effettuata secondo le norme degli itinerari riportate al precedente punto 47.15.2.

52.19.3. Integgiate e Pitturazione di pareti.
I serramenti in cloruro di polivinile come di seguito.

I prezzi di Elenco relativi ai lavori da Pittore comprensano tutti gli oneri specifici di categoria. La valutazione delle opere verrà effettuata come di seguito.

52.19.4. Serramenti in cloruro di polivinile.
I serramenti in cloruro di polivinile rigido (PVC) saranno valutati con gli stessi criteri di cui al precedente punto 54.18.1, in quanto applicabili.

52.18.3. Serramenti speciali.
Le serrande basculanti saranno valutate a superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio considerando come sviluppo orizzontale la lunga netta del vano.

Le serrande di sicurezza a cancelli riducibili verranno valutate con i criteri di cui sopra, sviluppando orizzontalmente.

Le serrande di sicurezza ad elementi verticali saranno valutate in base alla superficie del diaframma, calcolata tenendo conto delle misure effettive degli elementi sia in verticale, che nello precedente punto.

Le serrande di sicurezza verticale con le stesse norme riportate per le avvolgibili al precedente punto, secondo prescrizioni.

52.18.4. Serramenti compresati.
Nel prezzo degli fissi in acciaio comprensibile ed in alluminio (andizzato o lacca) dovranno sempre intendersi compresati e compresati i provvedimenti di protezione per il trasporto, imballaggio e montaggio, la formatura e posa in opera dei fasoteli in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizioni.

Gli intissi in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera complessi di vermicatura di diversamente disposti, la misurazione in altezza verrà fatta fino al filo esterno del cassonetto.

I prezzi di Elenco comprendono tutti gli oneri previsti per la categoria. La misurazione avverrà sul filo esterno dei telai, come per gli intissi di cui al precedente punto 54.18.1, del misuratore si intendono qui ripetute le altre notazioni, in quante applicabili. Negli intissi a blocco, se non

52.18.2. Intissi metallici.

- curve A Assogtés 01 (curve semplici a 45°) Ø i < 20 cm. 1,50 m.
- curve A Assogtés 01 (curve semplici a 45°) Ø i > 20 cm. 2,50 m.
- curve B Assogtés 01 (curve a squadri a 90°) Ø i ≤ 20 cm. 1,50 m.

La valutazione delle tubazioni in gres, misurando la lunghezza sulla base della tubazione senza tener conto delle parti diametrali, nel modo seguente indicato:

2.25.2.2. Tubazioni in gres, in cemento od in cemento armato.
I prezzi di Elenco per le tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi provvisorio fissaggio nelle cassette.

I prezzi delle tubazioni in acciaio od in ghisa valgono anche nel caso che i tubi dovesse venire incassati nei getti delle strutture in calcestruzzo, con ogni onere relativo al loro

- riduzione a due bicchieri
- Tl a due bicchieri con dramazione a flangia od a tre bicchieri
- curve a due bicchieri 1/8 (45°) o 1/4 (90°)
- curve a due bicchieri 1/32 (11° 15') o 1/16 (22° 30').
- guinziali flangi-bicchieri (tazze) - manicotti a due bicchieri
- guinziali ad una flangia (imbocchi)
- riduzione a due flange DN/dn = 80/60 - 100/80 - 125/100 - 150/125
- flange di riduzione - platti di chiusura
- seconda le seguenti lunghezze:

Per le tubazioni in ghisa, qualora l'onore delle forniture e posa dei prezzi speciali risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, la valutazione dei pezzi speciali sarà effettuata ragguagliandosi alle elementi ordinario di tubazione di parti diametro.

Per le tubazioni in acciaio, qualora l'onore delle forniture e posa del prezzo e la valutazione delle tubazioni fosse prevista in base allo sviluppo lineare, i prezzi speciali risultasse incluso nella valutazione delle tubazioni, applichando un coefficiente moltiplicatore pari a 2 per i prezzi speciali di tipo semplice (curve, riduzioni, raccordi, ecc.), pari a 2,25 per i prezzi speciali ad una dramazione e parte a maggiore dimensione, applichando un coefficiente moltiplicatore pari a 2 per i prezzi speciali di tipo semplice prevista in base allo sviluppo lineare, i prezzi speciali risultanti valutati in lunghezza, sulla valutazione delle tubazioni in acciaio, qualora tale onore risultasse incluso nel prezzo e la valutazione delle tubazioni o meno nel prezzo delle tubazioni (13).

Per quanto riguarda i prezzi speciali, l'onore delle forniture e posa in opera porta essere valutazione delle tubazioni non dovra tenersi conto delle sovrapposizioni.

Nella valutazione delle masse si terrà conto unicamente di quelle relative ai tubi ed ai manufatti metallici di guinzagine (flange, controllante, ecc.) con esclusione del piombo (nel guinzale piombo), delle guinzioni (corda di canapa, anelli di gomma, ecc.) nonché delle staffe, collari e materiali vari di fissaggio il cui onore, per quanto in precedenza esposti, deve tenersi incluso nel prezzo. Nella valutazione delle guinzioni (corda di canapa, manicotti, ecc.) con esclusione del piombo (nel guinzale piombo), delle guinzioni (flange, controllante, ecc.) nonché delle staffe, collari, supporti, ecc. nonché l'esecuzione delle guinzioni, nei tipi prescritti, e le opere murarie.

Le tubazioni metalliche saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base alla loro lunghezza, misurata sulla base della fornitura dei stani indicate le caratteristiche. I prezzi di Elenco comprendono oltre alla fornitura dei stani, quando ne siano indicate le prestazioni e le forniture, Fatta eccezione se non diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni distinte devono separatamente. Le protezioni, o per i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati nelle tubazioni interrate, a parte i massetti e le forniture, se non diversamente prescritto per i letti di sabbia, oneri, le prestazioni e le forniture, Fatta eccezione se non diversamente prescritto per i letti di sabbia, lunghezza secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. I prezzi comprensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture, Fatta eccezione se non diversamente prescritto per i letti di sabbia,

2.25.1. Tubazioni metalliche.
La valutazione delle tubazioni saranno valutate in base alla loro superficie, senza tener conto delle guinzioni, sovrapposizioni, ecc.
La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sarà effettuata in base alla loro lunghezza effettuata in base alla loro superficie, senza tener conto delle guinzioni, sovrapposizioni, ecc.
Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa, in rapporto al tipo approvato dalla Direzione Lavori, od in base alla loro lunghezza secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. I prezzi comprensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture, Fatta eccezione se non diversamente prescritto per i letti di sabbia, lunghezza secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco. I prezzi comprensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture, Fatta eccezione se non diversamente prescritto per i letti di sabbia,

52.25. TUBAZIONI.

52.24. OPERE DA LATTONIERE.
La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sarà effettuata in base alla loro lunghezza effettuata, misurata sulla base. La valutazione delle convere, dei confluvi, e delle scossoline sarà invece effettuata in base alla loro superficie, senza tener conto delle guinzioni, sovrapposizioni, ecc.

- a) - Tubi per condotte di fluidi in pressione (Iipo PVC UNI 7441 - 75)
- curve a 90° $\Omega_e = 16 \div 40$ mm
 - curve a 90° $\Omega_e = 50 \div 90$ mm
 - gomiti a 45° o 90° il 50% dei valori sopra segnati:
 - IT a 45° o 90° $\Omega_e = 16 \div 40$ mm
 - manicotti di passaggio $\Omega_e = 50 \div 90$ mm
 - manicotti di passaggio $\Omega_e = 16 \div 40$ mm
 - manicotti di passaggio $\Omega_e = 110 \div 160$ mm
 - prese a staffa $\Omega_e = 50 \div 90$ mm.
 - prese a staffa $\Omega_e = 110 \div 160$ mm .
 - - tubi maschio valore come per i manicotti
 - lunghezza virtuale riportati in precedenza.
 - i pezzi speciali montati su tale tipo di tubazione saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di curva appena a 45° e 67° o chiuso a 90° $\Omega_e = 32 \div 90$ mm ..
 - curva appena a 45° e 67° o chiuso a 90° $\Omega_e = 32 \div 90$ mm (Iipo PVC UNI 7443-75)
 - b) - Tubazioni per condotte di scarico dei fluidi (Iipo PVC UNI 7443-75)
- $PN = 4 \div 6$ atmosfere:
- riduzione il 70% dei valori dei manicotti:
 - croci $\Omega_e = 16 \div 63$ mm
 - IT a 45° o 90° $\Omega_e = 110 \div 160$ mm
 - IT a 45° o 90° $\Omega_e = 50 \div 90$ mm
 - manicotti di passaggio $\Omega_e = 50 \div 90$ mm
 - manicotti di passaggio $\Omega_e = 16 \div 40$ mm
 - prese a staffa $\Omega_e = 32 \div 40$ mm .
 - prese a staffa $\Omega_e = 50 \div 90$ mm .
 - prese a staffa $\Omega_e = 110 \div 160$ mm .
 - - tubi maschio valore come per i manicotti
 - lunghezza virtuale riportati in precedenza.
 - i pezzi speciali montati su tale tipo di tubazione saranno valutati al 50% dei corrispondenti valori di curva appena a 45° e 67° o chiuso a 90° $\Omega_e = 32 \div 90$ mm ..
 - curva appena a 45° o 67° , TI semplice con o senza riduzione:
 - parallelo $\Omega_e = 32 \div 90$ mm .
 - parallelo $\Omega_e = 100 \div 160$ mm
 - parallelo $\Omega_e = 200$ mm
 - braga semplice a 45° o 67° , TI semplice con o senza riduzione:
 - braga doppia a 45° o 67° , TI doppio $\Omega_e = 200$ mm
 - braga doppia a 45° o 67° , TI doppio $\Omega_e = 100 \div 160$ mm
 - braga a Y con ispezione a tappo $\Omega_e = 75 \div 160$ mm
 - braga a Y $\Omega_e = 75 \div 160$ mm .
 - braga a Y con ispezione a tappo $\Omega_e = 75 \div 160$ mm
 - braga a Y $\Omega_e = 2,25$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 3,25$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 3,00$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 2,50$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 2,25$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 2,00$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 1,75$ m.
 - braga a Y $\Omega_e = 1,50$ m..
- 5.2.5.3. Tubazioni in materie plastiche.
- La valutazione delle tubazioni in materie plastiche (PVC, polietilene, ecc.) dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 4.7.2.5.2., ragguagliando i pezzi speciali alle tubazioni del corrispondente diametro secondo le lunghezze di seguito riportate:
- Per i tubi in cemento, cemento armato, calce e altri materiali specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni in gres, salvo diverse disposizioni.
- - tubi in cemento, cemento armato, calce e altri materiali specificatamente riportato per la valutazione delle tubazioni in gres, salvo diverse disposizioni.
 - - tubi orizzontali Assogres OI tipo Torino
 - - sifone verticale Assogres OI tipo Torino
 - - ginnuti a squadra Assogres OI a braccio uguale o minore ..
 - - ginnuti semplici Assogres OI a braccio uguale o minore ..
 - - tappi pieni
 - - ispezioni conici (riduzioni)
 - - curve B Assogres OI (curve semplici a 45°) $\Omega_e > 20$ cm .

- (1) Qualora nei lavori di movimenti di terra o di materie in genere il trasporto fosse valutato a parte, il volume delle materie esuberanti trasportate agli sciacchi sarà desunto dalla differenza fra il volume di tutti gli scavi e quello di tutti i riporti e rimpiimenti, qualunque fosse slato l'ordine ed il tempo nei quali furono eseguiti i diversi movimenti di materie, senza tenere conto dell'aumento delle materie scavate, né dell'incompleto assestamento delle materie riportate.

(2) Per volume di scavo di limitata estensione e/o saggio particolare, la misurazione potrà venire effettuata anche con metodi geometrici di maggiore approssimazione.

(3) Se non diversamente disposto, ed eccezionalmente in parametri da applicare alle facce visite di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcescritti, conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il nucleo ed il paramento), tutte le murature, tanto interne che di rivestimenti, saranno valutate pubblicando al loro volume complessivo il prezzo che corrisponde alla muratura greggia ed alle superfici delle facce visite lavorate i sovrapprezzzi stabiliti secondo la specifica di parametro prescritto ed eseguito.

(4) Se non diversamente disposto, ed eccezionalmente in parametri in pietrame da applicare alle facce visite di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcescritti, conglomerati, ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il nucleo ed il paramento), tutte le murature, tanto interne che di rivestimenti, saranno valutate pubblicando al loro volume complessivo il prezzo che corrisponde alla muratura greggia ed alle superfici delle facce visite lavorate i sovrapprezzzi stabiliti secondo la necessaria ad assicurante la stabilità di costruzione.

(5) Agli effetti contabili, naturalmente, la misurazione di detti solai (a sbalzo ed a nervature incrociate) sarà effettuata per la luce effettiva del solale.

(6) I travetti ammucchiati come facenti parte della superficie del solale qualora di larghezza non superiore alla larghezza della fila dei laterizi che sostituiscono, in ogni caso verrà

ELON

L'esecuzione di sistemi orizzontali spaziali per sistematizzazione di bivi, isolati pedonali e scritte varie, con le condizioni tipicate dal articolo del viaggio prezzario regionale per le OO.PP., provinicia di Catania, sarà effettuata vuoto per la figura geometrica criticata.

Nel caso di esecuzione di distinte figure geometriche quali fasce di arresto o rallentamento, passaggi pedonali, ai fini della contabilità sarà presa in considerazione esclusivamente la superficie vermicciata.

52.28. SEGNALETICA STRADALE

Ove invece il prezzo di ciascun impianto fosse stabilito forfettariamente, esso comprende e compresa, se non diversamente previsto, tutte le forniture, le lavorazioni, i montaggi, le prestazioni (principali ed accessorie) e gli oneri tutti stabiliti nel presente Capitolo Speciale di Appalto.

Quando la forma è posa in opera degli impianti non fosse prevista in forma fortezza, la valutazione dei vari elementi degli stessi sarà effettuata a numero, a massa, secondo la lunghezza o con altri specifiche modalità di misura, in rapporto a quattro particolarmente stabili

52.27. IMPATI

Le sigillature, qualora non specificatamente compresa tra gli oneri connesi alla esecuzione delle opere per le quali risultano necessarie, verranno valutate in base al loro sviluppo minore. I prezzi di Benaco comprendono tutt'gli oneri, ivi compresa la formatura e posa in opera dei materiali di riparazione e di distacco.

52.26. SIGILLATURE

- | | |
|---|--|
| c) Tabella per condotte di scarico interrate (tipo PVC UNI 7447-75) | tabpi a vite |
| 3,30 m. | sfondi di qualiasi tipo con ispezione a tappo , |
| 1,25 m. | tabpi a vite |
| 1,00 m. | curve aperte o chiuse $\theta = 110 \div 200$ mm |
| 1,25 m. | curve aperte o chiuse $\theta = 250 \div 630$ mm |
| 1,00 m. | curve per le curvate: |
| 1,25 m. | braghe a 45° o 67°, TI semplici a 90° come per le curvate; |
| 1,25 m. | braghe doppie, TT doppia 90° $\theta = 110 \div 200$ mm . |
| 1,75 m. | braghe doppie, TT doppia 90° $\theta = 250 \div 630$ mm . |
| 1,75 m. | braghe a Y, braghe a scagno $\theta = 110 \div 200$ mm |
| 2,25 m. | braghe a Y, braghe a scagno $\theta = 250 \div 630$ mm |
| 1,25 m. | 1,25 m. |

- (8) Nel caso di gatti pieni (solletti), l'Elenco Prezzi potrà anche prescrivere una valutazione separata delle lastre (portanti o autoportanti), dell'armatura supplementare e del conglomerato cementizio. I vari di superficie superiore a $4,00 \text{ m}^2$ dovranno essere pertanto detratte, ma in questo caso saranno valutate le superficie degli sganci, spalle, intradossi, parapetti, ecc. Sono considerati risalti solo quegli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico che esigono una doppia profilatura, saliente o internante.
- (9) Nel caso di gatti pieni (solletti), l'Elenco Prezzi potrà all'ordinaria armatura del solai, per il contabilizzata l'eccedenza di armatura rispetto all'ordinaria del solai.
- (10) Sono considerati risalti solo quegli determinati da lesene, pilastri e linee di distacco architettonico saranno valutate le superficie degli sganci, spalle, intradossi, parapetti, ecc.
- (11) Se non diversamente specificato, l'onore delle variazioni dovrà richiedere riunione compresa nel prezzo antiruggelline e nel secondo, in opera, un successivo trattamento con strato di ripresa antiruggelline e questa sarà data in due tempi, di cui nel primo, in pre-formatura, si avrà un trattamento con strato di ripresa antiruggelline e nel secondo, in opera, un successivo trattamento con strato di ripresa antiruggelline e con gli statti di finitura.
- (12) Le dimensioni saranno comunque considerate in valore multiplo di 5 cm, con arrotondamento alla misura immediatamente superiore.
- (13) Resta comunque stabilito in proposito che, ove non diversamente disposto, l'onore della formatura e posa in opera dei pezzi speciali dovrà sempre richiedere compenso e compensato con il prezzo relativo alle tubazioni.
- (14) Ad esempio nel caso degli impianti elettrici la valutazione potrà essere effettuata a "punto luce" od a "punto presa", intendendosi in tale valutazione compresa e composta ogni formatura e prestazione per dare l'impianto completo di conduttori, apparecchi di comando e dispositivi vari di protezione, con esclusione unicamente dei quadri generali e dei quadri di piano e di settore (con relative apparecchiature di comando, di controllo e di interruzione) nonché delle linee principali di alimentazione che, se non diversamente disposto, avranno valutazione separata.

